

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Aosta, 10 giugno 2003

Aoste, le 10 juin 2003

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione
Servizio legislativo e osservatorio
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta
Tel. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott. Paolo Ferrazzin.

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région
Service législatif et observatoire
Bulletin Officiel, 1, place Deffeyes - 11100 Aoste
Tél. (0165) 273305 - Fax 273869
E-mail: bur@regione.vda.it
Directeur responsable: M. Paolo Ferrazzin.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2003 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina.

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2003 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page.

SOMMARIO				SOMMAIRE			
INDICE CRONOLOGICO	da pag.	2 a pag.	2	INDEX CHRONOLOGIQUE	de la page	2 à la page	2
INDICE SISTEMATICO	da pag.	2 a pag.	2	INDEX SYSTÉMATIQUE	de la page	2 à la page	2
PARTE PRIMA				PREMIÈRE PARTIE			
Statuto Speciale e norme attuazione			—	Statut Spécial et dispositions d'application.....			—
Leggi e regolamenti			—	Lois et règlements			—
Testi unici			—	Textes uniques.....			—
Corte costituzionale.....			—	Cour constitutionnelle			—
PARTE SECONDA				DEUXIÈME PARTIE			
Testi coordinati.....			—	Lois et règlements régionaux coordonnés			—
Atti del Presidente della Regione			—	Actes du Président de la Région.....			—
Atti assessorili			—	Actes des Assesseurs régionaux			—
Atti del Presidente del Consiglio regionale.....			—	Actes du Président du Conseil régional			—
Atti dei dirigenti			—	Actes des directeurs.....			—
Circolari			—	Circulaires			—
Atti vari (Deliberazioni...)		3		Actes divers (Délibérations...)		3	
Avvisi e comunicati			—	Avis et communiqués			—
Atti emanati da altre amministrazioni			—	Actes émanant des autres administrations			—
PARTE TERZA				TROISIÈME PARTIE			
Avvisi di concorsi			—	Avis de concours			—
Annunzi legali			—	Annonces légales.....			—

AVVISO AGLI ABBONATI

Le informazioni e le modalità di abbonamento per l'anno 2003 al Bollettino Ufficiale sono riportati nell'ultima pagina. Gli abbonamenti non rinnovati saranno sospesi.

INDICE CRONOLOGICO

PARTE SECONDA

ATTI VARI

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI VALLE D'AOSTA

Comitato Regionale per le Comunicazioni Valle d'Aosta.

Relazione annuale – L.R n. 26/2001 art. 14, commi 3 e 4 – Marzo 2003.

pag. 3

INDICE SISTEMATICO

INFORMAZIONE

Comitato Regionale per le Comunicazioni Valle d'Aosta.

Relazione annuale – L.R n. 26/2001 art. 14, commi 3 e 4 – Marzo 2003.

pag. 3

RADIOTELECOMUNICAZIONI

Comitato Regionale per le Comunicazioni Valle d'Aosta.

Relazione annuale – L.R n. 26/2001 art. 14, commi 3 e 4 – Marzo 2003.

pag. 3

AVIS AUX ABONNÉS

Les informations et les conditions d'abonnement pour l'année 2003 au Bulletin Officiel sont indiquées à la dernière page. Les abonnements non renouvelés seront suspendus.

INDEX CHRONOLOGIQUE

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DIVERS

COMITÉ RÉGIONAL DES COMMUNICATIONS DE LA VALLÉE D'AOSTE

Comité régional des communications de la Vallée d'Aoste.

Rapport annuel (Au sens des troisième et quatrième aliénes de l'art. 14 de la LR n° 26/2001) – Mars 2003.

page 3

INDEX SYSTÉMATIQUE

INFORMATION

Comité régional des communications de la Vallée d'Aoste.

Rapport annuel (Au sens des troisième et quatrième aliénes de l'art. 14 de la LR n° 26/2001) – Mars 2003.

page 3

RADIO-TÉLÉCOMMUNICATION

Comité régional des communications de la Vallée d'Aoste.

Rapport annuel (Au sens des troisième et quatrième aliénes de l'art. 14 de la LR n° 26/2001) – Mars 2003.

page 3

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE SECONDA

ATTI VARI

**COMITATO REGIONALE
PER LE COMUNICAZIONI
VALLE D'AOSTA**

Comitato Regionale per le Comunicazioni Valle d'Aosta.

**Relazione annuale – L.R. n. 26/2001 art. 14, commi 3 e 4
– Marzo 2003.**

INDICE

- Composizione del Co.Re.Com. Valle d'Aosta
L'attività svolta nel 2002
– Cronologia
Rapporti con l'Autorità nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni, con il Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat e altri Organismi
Partecipazioni a convegni, congressi ed altre manifestazioni
Statistiche
Rendiconto gestione finanziaria anno 2002
Documentazione:
– Messaggio del Presidente della Repubblica del 23.07.2002;
– L. n. 247/1997, articolo 1, comma 13;
– L.R. n. 26/2001: Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni;
– L.R. n. 3/1993: Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta come modificata dalla L.R. n. 21/2002 (estratto);
– Documento conclusivo del Tavolo tecnico sul trasferimento delle deleghe dall'AGCOM ai Co.Re.Com.;
– Programma di attività 2003 (estratto);
– Deliberazione n. 3/2002: Contributi 2002 (B.U.R. n. 53/2002) – Omissis;
– Deliberazione n. 4/2002: Regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo (B.U.R. n. 53/2002) – Omissis

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DIVERS

**COMITÉ RÉGIONAL
DES COMMUNICATIONS
DE LA VALLÉE D'AOSTE**

Comité régional des communications de la Vallée d'Aoste.

Rapport annuel (Au sens des troisième et quatrième alinéas de l'art. 14 de la LR n° 26/2001) – Mars 2003.

TABLE DES MATIERES

- Composition du CORECOM de la Vallée d'Aoste
Activité 2002
– Chronologie
Rapports avec l'Autorité de régulation des communications, avec la coordination nationale des CORECOM / CORERAT et avec d'autres organismes
Participation à des colloques, à des congrès et à d'autres manifestations
Statistiques
Compte rendu de la gestion financière 2002
Documentation :
– Message du président de la République du 23 juillet 2002 ;
– Loi n° 247/1997, art. 1^{er}, 13^e alinéa ;
– LR n° 26/2001 (Institution du Comité régional des communications) ;
– LR n° 3/1993 (Dispositions en matière d'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste), telle qu'elle a été modifiée par la LR n° 21/2002 (extrait) ;
– Document final du groupe technique sur le transfert des délégations de l'AGCOM aux CORECOM ;
– Plan d'activité 2003 (extrait) ;
– Délibération n° 3/2002 (Subventions au titre de 2002), publiée au Bulletin officiel de la Région n° 53/2002) ;
– Délibération n° 4/2002 (Règlement sur l'accès aux émissions télévisées et radio-diffusées), publié au Bulletin officiel de la Région n° 53/2002.

COMPOSIZIONE DEL CO.RE.COM. VALLE D'AOSTA

Presidente: Fabio TRUC

Componenti: Daniele AMEDEO

Enzo BERTOLINI

Renato PATACCHINI

Gianni TORRIONE

Il Comitato si avvale di una struttura di supporto composta da n. 1 funzionario e n. 1 impiegato amministrativo:

Francesco CIAVATTONE Funzionario responsabile

Cristina VERRAZ Segreteria

La sede del Co.Re.Com. è ad AOSTA presso il Priorato di Sant'Orso, Via Sant'Orso con i seguenti recapiti: Tel. (+39) 0165/261182 – 261184 – Fax: (+39) 0165/261183.

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9.00 - 12.00

L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2002

Premessa

I profondi mutamenti avvenuti, nel corso degli anni novanta, in materia di Comunicazione, per effetto anche di direttive comunitarie, hanno rivoluzionato l'intero comparto delle radiotelecomunicazioni del nostro Paese, sino ad allora cristallizzato in un rigido regime di monopolio rappresentato dalla RAI.

L'ingresso massiccio di soggetti privati in un settore tanto delicato, specie per quanto riguarda l'informazione, proprio per i riflessi che essa determina nei confronti dell'opinione pubblica, ha comportato la messa a punto di efficaci strumenti di controllo e di monitoraggio, dotati oltretutto di veri e propri poteri autorizzativi e sanzionatori.

L'istituzione, con legge n. 249/1997, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni conferisce ad un organismo indipendente e posto al di sopra di interessi politici ed economici, il compito di mettere al riparo il cittadino da possibili guasti che si verificassero all'interno di un sistema così delicato e complesso, come quello della Comunicazione.

Questo «ombrello garantista» non poteva, ovviamente, e in considerazione di una visione federalista di decentramento delle funzioni, non coinvolgere realtà periferiche, quali le Regioni, per cui la stessa legge n. 249/1997 ha previsto la creazione di una sorta di rete, a livello locale, di organi fun-

COMPOSITION DU CORECOM DE LA VALLÉE D'AOSTE

Président : Fabio TRUC

Membres : Daniele AMEDEO

Enzo BERTOLINI

Renato PATACCHINI

Gianni TORRIONE

Le Comité dispose d'une structure composée d'un fonctionnaire et d'un employé administratif :

Francesco CIAVATTONE Responsable

Cristina VERRAZ Secrétariat

Les bureaux du CORECOM sont situés au Prieuré de Saint-Ours à AOSTE (rue Saint-Ours – téléphone : +39 0165 26 11 82 ; +39 0165 26 11 84 – télécopieur : +39 0165 26 11 83).

Horaire d'ouverture : du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h.

ACTIVITÉ 2002

Introduction

Les profonds changements qui sont survenus au cours des années quatre-vingt-dix en matière de communications, suite, entre autres, à des directives communautaires, ont révolutionné tout le secteur des télécommunications de notre pays, jusque là immobilisé dans un strict régime de monopole représenté par la RAI.

L'entrée en force des entreprises privées dans un secteur aussi délicat, surtout en ce qui concerne l'information, pour les retombées qu'elle produit au niveau de l'opinion publique, a entraîné la mise au point de moyens efficaces de contrôle et de suivi, dotés entre autres de véritables pouvoirs en matière d'autorisations et de sanctions.

Par l'institution de l'Autorité de régulation des communications (loi n° 249/1997), la tâche de protéger les citoyens des éventuels dysfonctionnements d'un système aussi délicat et complexe que celui des communications a été confiée à un organisme indépendant, placé au-dessus des intérêts politiques et économiques.

Cette « structure de garantie » se devait, en tant que tel et compte tenu entre autres d'une vision fédéraliste de décentralisation des fonctions, de concerner aussi les réalités périphériques telles que les Régions, pour lesquelles ladite loi prévoyait la création d'une sorte de réseau, à l'échelon

zionali dell'Autorità istituendo i Comitati regionali per le Comunicazioni e introducendo, nel contempo, una novità di grande portata.

La nomina di tali Comitati è infatti demandata alle Regioni che rivestono il ruolo, di fatto e di diritto, in un ottica del genere, di interfaccia fra competenze regionali e quelle statali, pur nella dovuta considerazione di tenere in debito conto esigenze proprie delle singole realtà locali.

Ed è in virtù di questa duplicità di obiettivi che il Consiglio regionale ha dato vita, con la legge regionale n. 26/2001, al Co.Re.Com. della Valle d'Aosta a cui vengono assegnate funzioni proprie e funzioni delegabili dall'Autorità, secondo criteri determinati anche dalle peculiarità culturali e socio-economiche della realtà valdostana.

Il legislatore regionale, ad esempio, ha ritenuto di attribuire al Co.Re.Com. il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale, dilatando in tal modo verso un contesto molto più vasto – vale a dire a quello nazionale – l'azione di monitoraggio che rientra tutt'ora tra le funzioni che l'Autorità dovrebbe delegare ai suoi organi periferici. Oppure, tanto per rimanere in un contesto legato a necessità di ordine locale, viene attribuita la competenza di monitorare l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui alla legge regionale n. 67/1987.

Riassumendo, le funzioni proprie del Comitato possono essere classificate in tre categorie:

- funzioni di consulenza per il Consiglio e la Regione;
- funzioni gestionali;
- funzioni di controllo.

Se a queste si aggiungono quelle delegabili dall'Autorità, il cui trasferimento non è ancora avvenuto per mancanza di una adeguata copertura finanziaria da parte del Governo centrale, si può facilmente arguire di quali dimensioni e complessità siano le problematiche che fanno capo al Comitato che, per l'alto grado di autonomia, per la delicatezza e la specificità dei suoi compiti, costituisce, secondo una felice definizione, formulata a suo tempo, dall'allora Presidente del Consiglio – Roberto LOUVIN: «...un organo con pregnanti poteri di autogoverno».

Nel concludere questa doverosa premessa, non è possibile non evidenziare, l'impegno costante di tutti i componenti del Comitato per conferire un assetto ben definito e una caratterizzazione specifica all'intero organismo nel pieno e rigoroso rispetto delle disposizioni legislative che ne regolano il funzionamento, facendo fronte, in tempi relativamente brevi non solo a quelle che sono le sue funzioni istituzionali, ma gettando le basi per raggiungere obiettivi sempre più impegnativi.

L'attività del Co.Re.Com. Valle d'Aosta

local, d'organes au service de l'Autorité susdite, soit, l'institution des Comités régionaux des communications, en introduisant ainsi une nouveauté de grande portée.

La nomination desdits comités est en effet attribuée à la compétence des Régions, qui sont ainsi appelées à assurer, de fait et de droit, l'interface entre les compétences de la Région et celles de l'État, tout en tenant compte des exigences locales.

C'est en vertu de ce double objectif que le Conseil régional a créé, par la loi régionale n° 26/2001, le CORECOM de la Vallée d'Aoste et lui a attribué des fonctions propres et des fonctions qu'il peut déléguer à l'Autorité, selon des critères fixés compte tenu, entre autres, des particularités culturelles, sociales et économiques de la réalité valdôtaine.

Par exemple, le législateur régional a confié au CORECOM le suivi et l'analyse des émissions radiophoniques et télévisées diffusées à l'échelon local et national, en élargissant ainsi vers un contexte plus vaste – celui national – l'action de suivi qui est actuellement au nombre des fonctions que l'Autorité devrait déléguer à ses organes périphériques. Ou encore, pour rester dans le domaine des nécessités locales, il lui a attribué les fonctions de suivi de l'utilisation des fonds destinés à la publicité par les établissements publics visés à la loi régionale n° 67/1987.

Pour résumer, les fonctions propres du Comité peuvent être réparties selon trois catégories, à savoir :

- fonctions de consultation au profit du Conseil et de la Région ;
- fonctions de gestion ;
- fonctions de contrôle.

Si nous y ajoutons les fonctions que l'Autorité peut lui déléguer (ce qu'elle n'a pas encore fait, faute d'une couverture financière adéquate de la part du Gouvernement central), nous pouvons facilement saisir les dimensions et la complexité des questions qui relèvent du Comité, un comité qui, du fait de son haut degré d'autonomie et du caractère délicat et spécifique de ses fonctions, est, selon une heureuse définition de l'ancien président du Conseil régional, M. Roberto LOUVIN, « un organe doté d'importants pouvoirs d'auto-gouvernement ».

Avant de conclure cette nécessaire introduction, il y a lieu de souligner que tous les membres du Comité ont travaillé avec constance pour que celui-ci soit bien organisé et défini, dans le respect des dispositions législatives qui en régissent le fonctionnement. Par ailleurs, dans des délais relativement courts, ils ont su remplir leurs fonctions institutionnelles et jeter les bases pour atteindre des objectifs de plus en plus difficiles.

Activité du CORECOM de la Vallée d'Aoste

Il Co.Re.Com. della Valle d'Aosta, seppur insediato alla fine dell'anno 2001 (21.12.01) ha potuto esercitare di fatto la propria attività soltanto a decorrere dal 1° giugno 2002.

La fase di avvio è stata condizionata da una serie di difficoltà dovute essenzialmente alla ricerca di una sede idonea destinata ad ospitare, a titolo provvisorio e in attesa di una loro collocazione nel Castello di Montfleury, gli uffici del Comitato.

L'insediamento nei locali del priorato di S. Orso ha sicuramente attenuato tale situazione di disagio, permettendo, nel frattempo, la definizione di tutte le incombenze di carattere organizzativo e burocratico previste dalla legge istitutiva del Co.Re.Com. (vedi il Regolamento Interno e il Codice Etico.) A ciò si deve aggiungere tutto il lavoro necessario per conferire un consono arredamento agli uffici, per provvedere alla loro informatizzazione e per mettere a punto quella miriade di piccoli interventi necessari a garantire un corretto funzionamento dei singoli apparati.

In pratica soltanto a partire dal mese di agosto, il Comitato è stato in grado di esplicare una propria operatività, grazie all'intelligente, fattiva e operosa collaborazione del personale regionale distaccato alle sue dipendenze.

Una sottolineatura particolare merita contestualmente la presenza attiva del Comitato, del Presidente in particolare ma anche dei suoi delegati, posta in essere allo scopo di stabilire un corretto rapporto di collaborazione, di collegamento e di confronto con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Commissione per l'assetto radiotelevisivo e il Coordinamento Nazionale del Co.Re.Com./Co.Re.Rat.

In tutte queste sedi il Comitato ha saputo recitare un ruolo ben preciso tramite, tra l'altro, una propositiva partecipazione del Presidente, quale componente del gruppo di lavoro «Risorse», al tavolo delle trattative con AGCOM sul delicato e tutt'ora irrisolto problema del trasferimento delle deleghe. Né si può sottacere il contributo offerto dal Co.Re.Com. per il superamento degli ostacoli frapposti dalla Direzione delle Testate regionali della RAI per la realizzazione delle Tribune Tematiche Regionali.

Tribune tematiche regionali

Per quanto riguarda la nostra realtà, questo primo esperimento, realizzato d'intesa con la sede RAI della Valle d'Aosta, ha richiesto un dispendio di energie non indifferenti coronato però dalla soddisfazione di aver realizzato tali tribune, al contrario di altri Co.Re.Com., nei tempi e secondo i programmi prefissati. Non può, al riguardo, non essere considerata la disponibilità e la duttilità di comportamento dimostrate nella circostanza dai Capigruppo del Consiglio regionale nel collaborare fattivamente all'effettuazione delle trasmissioni televisive in questione. Resta sottinteso che vanno sicuramente eliminati certi inconvenienti causati, soprattutto, dalla fretta imposta da una discutibile programmazione della RAI a livello nazionale.

I due temi trattati sono stati:

Le CORECOM de la Vallée d'Aoste, bien qu'installé à la fin de 2001 (le 21 décembre 2001), n'a pu véritablement exercer ses fonctions qu'à partir du 1^{er} juin 2002.

La phase de démarrage a été conditionnée par une série de difficultés essentiellement dues à la recherche de locaux susceptibles d'accueillir les bureaux du Comité, à titre provisoire, dans l'attente des locaux du Château de Montfleury.

L'entrée dans les locaux du Prieuré de Saint-Ours a certainement atténué les difficultés de cette situation et permis de remplir toutes les obligations de caractère organisationnel et bureaucratique prévues par la loi portant institution du CORECOM (voir le Règlement intérieur et le code de déontologie). Il a été ensuite pourvu à l'ameublement des bureaux, à leur informatisation et à toutes les petites interventions qui permettent de garantir le fonctionnement correct de l'ensemble de cet organisme.

Dans le concret, ce n'est qu'à partir du mois d'août que, grâce à la collaboration intelligente, active et efficace du personnel régional détaché auprès du Comité, celui-ci a été en mesure de remplir ses fonctions.

Il y a lieu de souligner également la présence active du président du Comité et de ses délégués, en vue de l'établissement d'un rapport correct de collaboration, de liaison et d'échange avec l'Autorité de régulation des communications, avec la Commission chargée de l'organisation du secteur de la radiotélévision et avec la Coordination nationale des CORECOM / CORERAT.

Le Comité a su remplir un rôle bien précis auprès de tous ces organismes, entre autres par la participation active de son président, en tant que membre du groupe de travail « Ressources », aux négociations avec AGCOM sur le délicat problème du transfert des délégations, encore irrésolu. Il importe également de rappeler le travail du CORECOM en vue de la suppression des obstacles à la réalisation des Tribunes thématiques régionales mis par la Direction des chaînes régionales de la RAI.

Tribunes thématiques régionales

Beaucoup d'énergie a dû être déployée pour réaliser cette première expérience, de concert avec le siège RAI de la Vallée d'Aoste, mais grande a été la satisfaction d'avoir pu respecter les délais et les programmes fixés, contrairement à ce qui a été fait par d'autres CORECOM. La disponibilité et la souplesse du comportement des chefs de groupe du Conseil régional, qui ont collaboré à la réalisation des émissions télévisées en cause, ne doit pas passer sous silence. Il reste entendu que certains inconvénients – dus surtout aux délais impératifs de programmation RAI à l'échelon national, par ailleurs fort discutables – doivent être sans doute éliminés.

Les deux thèmes suivants ont été abordés :

- L'economia regionale tra turismo e sviluppo industriale: prospettive e limiti.
- Aosta - Chivasso: un treno che non arriva mai. La prospettiva della linea ferroviaria in rapporto anche ai trasporti urbani.

Non disponendo la sede regionale della RAI di uno studio attrezzato, il Comitato ha messo a disposizione del servizio pubblico d'informazione la propria sala riunioni per la registrazione delle Tribune, andate in onda in quattro puntate di mezz'ora ciascuna dalle 12.55 alle 13.25 nei seguenti giorni:

- 23 settembre 2002;
- 30 settembre 2002;
- 7 ottobre 2002;
- 14 ottobre 2002.

È da osservare che, nel frattempo, è maturata su tale questione, una maggiore consapevolezza da parte della RAI nazionale, circa la necessità di prolungare la programmazione delle tribune tematiche sino al prossimo mese di giugno. Per cui, se al momento, si è ritenuto di sospendere l'organizzazione delle stesse, per la concomitanza della campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, resta comunque ferma l'intenzione del Co.Re.Com. di riproporre l'iniziativa in termini più organici e d'intesa con i rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel massimo consesso regionale, in modo da poter ottenere da parte della locale sede RAI la fissazione di precisi riferimenti temporali da destinare allo svolgimento delle Tribune che dovranno pertanto, divenire un appuntamento fisso da offrire all'intera Comunità valdostana.

Programmi dell'accesso

L'approvazione del regolamento per i programmi per l'accesso radiofonico e televisivo della RAI regionale, previsti da una disposizione di legge nazionale (L. n. 103/75) ha rappresentato un'altra significativa tappa, ai fini di dare - in applicazione alla normativa regionale - «una voce e uno spazio di visibilità» a quei soggetti della società civile valdostana che hanno manifestato la volontà di esprimere se stessi, attraverso la radio e lo schermo della televisione pubblica cui spetta, peraltro, l'obbligo di fornire gratuitamente i mezzi tecnici e le strutture per la realizzazione dei relativi spazi.

Questa necessità di comunicare e di proporsi quali elementi vivi di una collettività, in rapida trasformazione e, portatrice quindi di istanze innovatrici, si è concretizzata di fatto nella presentazione di 20 domande che sono state tutte approvate da parte del Comitato e classificate in una apposita graduatoria atta a determinare la priorità degli aventi diritto nella procedura di messa in onda dei programmi dell'accesso. Questi ultimi hanno una cadenza trimestrale per cui le domande possono essere rinnovate o presentate *ex-novo* entro scadenze stabilite e nell'osservanza degli adempimenti previsti dal citato regolamento.

- L'économie régionale : tourisme et essor industriel. Perspectives et limites.
- Aoste - Chivasso : un train qui n'arrive jamais. La perspective du chemin de fer eu égard, entre autres, aux transports urbains.

Le siège régional RAI ne disposant pas d'un local convenablement aménagé, le Comité a mis à la disposition dudit service public d'information sa salle de réunions pour l'enregistrement des Tribunes, qui ont été diffusées de 12 h 55 à 13 h 25, les jours suivants :

- Le 23 septembre 2002 ;
- Le 30 septembre 2002 ;
- Le 7 octobre 2002 ;
- Le 14 octobre 2002.

Par ailleurs, les responsables nationaux de la RAI ont davantage pris conscience de la nécessité de prolonger la programmation des tribunes thématiques jusqu'au mois de juin prochain. Par conséquent, s'il a été estimé opportun de suspendre en ce moment l'organisation de celles-ci, en raison de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil régional, le CORECOM compte proposer de nouveau cette initiative en des termes plus organiques et d'entente avec les représentants de toutes les forces politiques présentes à l'assemblée régionale, et ce, afin que le siège RAI d'AOSTE mette en place d'un calendrier précis des tribunes en cause, qui deviendraient ainsi un rendez-vous fixe offert à la communauté valdôtaine tout entière.

Accès aux émissions

L'approbation du règlement sur l'accès aux émissions télévisées et radio-diffusées du siège RAI de la Vallée d'Aoste, prévu par la loi n° 103/1975, a représenté une autre étape significative visant à donner - en application de la législation régionale - « une voix et un espace de visibilité » aux sujets de la société civile valdôtaine qui ont manifesté la volonté de s'exprimer par l'intermédiaire de la radio et de la télévision publiques, qui sont par ailleurs tenues de fournir gratuitement les moyens techniques et les structures nécessaires.

Cette nécessité de communiquer et de se proposer comme des membres actifs d'une collectivité en rapide transformation et porteuse, par conséquent, d'instances innovatrices, s'est concrétisée dans la présentation de 20 demandes, toutes approuvées par le Comité et inscrites dans un classement dressé en vue de déterminer les priorités aux fins de la diffusion des émissions proposées. Ces dernières ont une périodicité trimestrielle, donc les demandes en question peuvent être présentées ou représentées selon des échéances préétablies et dans le respect des dispositions du règlement susdit.

Va puntualizzato che non si tratta di un'iniziativa estemporanea, ma piuttosto di un'opportunità per caratterizzare un proprio spazio radiofonico e televisivo, è pur vero di durata limitata, da inserire in orari compatibili con un'audience corretta, nel palinsesto della programmazione della sede RAI della Valle d'Aosta.

In una prospettiva del genere, verrebbero a cadere quegli elementi di insoddisfazione, che hanno coinvolto tutti coloro – rappresentanti politici, responsabili di associazioni e di enti vari – che si sono sentiti sinora delusi nelle proprie aspettative di fronte alle incertezze, alle titubanze e agli atteggiamenti dilatori dei responsabili della locale sede RAI per il mancato avvio dei programmi dell'accesso, nonostante le sollecitazioni scritte e verbali mosse dal Co.Re.Com.

Contributi alle imprese televisive

Per completezza di informazione è opportuno richiamare quanto previsto dall'art. 45, comma 3 della legge n. 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in merito all'istruttoria da parte del Co.Re.Com. della graduatoria concernente la concessione di contributi alle emittenti televisive locali titolari di concessione. Con successivo decreto ministeriale 21 settembre 1999 n. 378 sono stati fissati anche i criteri e le modalità per l'erogazione delle sovvenzioni. Dopo l'emanazione del decreto ministeriale 31 gennaio 2002, il Co.Re.Com. ha quindi provveduto alle varie fasi istruttorie ricevendo le domande delle emittenti, valutandone l'ammissibilità e redigendo, infine, la graduatoria sulla base degli elementi di valutazione e cioè la media dei fatturati realizzati nel triennio precedente, il numero dei dipendenti assunti con riferimento all'attività svolta nell'anno precedente e sulla base del contratto ad essi applicato.

La deliberazione relativa, contenente la graduatoria delle emittenti televisive locali beneficiarie dei contributi 2002 è stata inviata secondo la previsione del bando alla Direzione Generale per le Concessioni e Autorizzazioni del Ministero delle Comunicazioni per la definitiva ripartizione della somma stanziata tra i bacini di utenza televisiva.

Oltre alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, una copia è stata fatta pervenire alle singole emittenti.

Attività preparatoria per il Convegno sui Campi elettromagnetici

L'impegno del Co.Re.Com. è stato inoltre indirizzato all'organizzazione di una manifestazione di grande prestigio, quale il Convegno «Campi elettromagnetici: fisica, tecnologia e medicina» svoltosi, il 24 gennaio 2003, ma i cui lavori preparatori, per forza di cose, hanno dovuto essere predisposti per la loro quasi totalità nel corso del 2002.

Si è tratto di un appuntamento che ha visto presenti, nella loro qualità di relatori, alcune personalità tra le più eminenti del campo scientifico nazionale.

Il importe de souligner qu'il ne s'agit pas d'une initiative improvisée, mais de la possibilité de disposer d'un espace à la radio et à la télévision – d'une durée limitée, il est vrai – pendant des tranches horaires caractérisées par une bonne audience, dans le cadre de la programmation du siège RAI de la Vallée d'Aoste.

Dans une telle perspective, tous ceux – représentants politiques, responsables d'associations et d'organismes divers – qui ont été déçus par les incertitudes, les hésitations et les comportements dilatoires des responsables du siège RAI de la Vallée d'Aoste au sujet du non-démarrage des émissions en cause, malgré les sollicitations écrites et verbales du CORECOM, n'auraient plus aucune raison d'être insatisfaits.

Subventions aux entreprises de télévision

Pour compléter ces informations, il est opportun de rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'art. 45 de la loi n° 448/1998 (Mesures en matière de finances publiques pour la stabilisation et le développement) au sujet de l'instruction que chaque CORECOM doit assurer en vue de l'établissement de la liste d'aptitude nécessaire aux fins de l'octroi de subventions aux chaînes de télévision locales titulaires d'une concession. Le décret ministériel n° 378 du 21 septembre 1999 a fixé les critères et les modalités relatifs à l'octroi des subventions en cause. Suite à l'approbation du décret ministériel du 31 janvier 2002, le CORECOM a procédé à l'instruction des demandes déposées par les chaînes de télévision intéressées et à l'évaluation de la recevabilité de celles-ci. La liste d'aptitude y afférente a été rédigée sur la base des éléments d'évaluation prévus, soit de la moyenne des chiffres d'affaires dégagés au cours des trois années précédentes et des personnels embauchés, en fonction de l'activité exercée au cours de l'année précédente et du contrat appliqué.

La délibération contenant la liste des chaînes de télévision locales bénéficiaires des subventions 2002 a été transmise, selon les dispositions de l'avis y afférent, à la Direction générale des concessions et des autorisations du Ministère des communications, aux fins de la répartition définitive de la somme destinée à cet effet.

Ladite délibération a été publiée au Bulletin officiel de la Région et une copie a été envoyée à chacune des chaînes concernées.

Travail de préparation du Congrès sur les champs électromagnétiques

Le CORECOM a également organisé une manifestation très prestigieuse, à savoir le congrès intitulé « Champs électromagnétiques : physique, technologie et médecine », qui a eu lieu le 24 janvier 2003 mais qui a été presque entièrement préparée en 2002.

Parmi les rapporteurs de ce congrès, nous avons pu compter sur quelques-unes des personnalités les plus éminentes du milieu scientifique national.

Infatti, presieduto dal Presidente del Comitato prof. Fabio TRUC, il Convegno si è avvalso dei qualificati contributi del prof. Enzo BERTOLINI, altro membro del Co.Re.Com. e dei professori Giorgio ROSTAGNI, Paola GIRDINIO, Paolo VECCHIA, Ruggero MONTESANO nonché del Dott. Giovanni AGNESOD dell'A.R.P.A. Valle d'Aosta.

Il tema trattato ha riscosso grande interesse, sia a livello nazionale che locale, dove il problema dei campi elettromagnetici è seguito da anni con particolare attenzione per effetto della massiccia presenza di grandi elettrodotti su territorio regionale.

Una più puntuale informazione sull'andamento dei lavori e sulle relazioni che hanno connotato il dopo convegno formerà oggetto di un riscontro più ampio all'interno della relazione sull'attività del prossimo anno.

L'iniziativa ha comunque assunto una caratterizzazione del tutto particolare in quanto, a prescindere dai risultati già conseguiti, vuole rappresentare e costituire l'inizio di un percorso di educazione permanente e di sensibilizzazione sui problemi inerenti alle leggi della fisica che hanno riflessi significativi sulla quotidianità.

Rapporti con il Coordinamento Nazionale Co.Re.Com./Co.Re.Rat.

Un cenno ai rapporti con il Coordinamento Nazionale Co.Re.Com./Co.Re.Rat. Se, come segnalato in precedenza, l'opera di raccordo ha richiesto una partecipazione costante alle riunioni su argomenti di indubbia rilevanza, non si può sottacere come sia indispensabile prefigurare e conferire un assetto diverso all'organismo del Coordinamento elaborando, se necessario, un nuovo Statuto. L'attuale regolamentazione presenta ormai carenze organizzative e strutturali che troppo sovente ne limitano l'attività, riducendo in tal modo il ruolo dell'organismo ad una mera funzione di rappresentanza.

La Comunicazione in Valle d'Aosta

L'anno 2002 può quindi essere considerato per il Co.Re.Com. alla stregua di un necessario periodo di assestamento sia per la messa a punto della funzionalità del suo apparato burocratico e organizzativo, con tutte le limitazioni tipiche di ogni fase di avvio, sia per ciò che si riferisce alla pienezza delle funzioni da svolgere, secondo le determinazioni del legislatore regionale.

A questo punto, la presente relazione dovrebbe comprendere in primo luogo uno specifico riferimento al sistema delle comunicazioni in ambito regionale, ma al di là di alcune valutazioni di ordine generale, non è possibile al momento fornire dati più probanti in merito alla situazione di un settore di vitale importanza per la stessa crescita democratica e culturale della Comunità valdostana.

Detto di una sostanziale concentrazione di testate giornalistiche della carta stampata nella mani di un unico editore nonché di una contrazione del numero di emittenti ra-

Sous la présidence de M. Fabio TRUC, président du CORECOM, sont en effet intervenus : M. Enzo BERTOLINI, membre du CORECOM, Mme Paola GIRDINIO, MM. Giorgio ROSTAGNI, Paolo VECCHIA et Ruggero MONTESANO, ainsi que M. Giovanni AGNESOD, responsable de l'ARPE de la Vallée d'Aoste.

Le thème abordé a suscité un grand intérêt, aussi bien à l'échelon national qu'à celui local, où la question des champs électromagnétiques est suivie depuis des années avec une attention toute particulière du fait de la présence d'importantes lignes électriques sur le territoire régional.

Nous nous pencherons plus directement et plus largement sur les travaux et sur les interventions qui ont caractérisé le congrès dans le rapport d'activité 2003.

De toute façon, au-delà des résultats déjà obtenus, cette initiative – qui a acquis un caractère tout à fait particulier – se veut le début d'un parcours d'éducation permanente et de sensibilisation aux problèmes liés aux lois de la physique qui ont des retombées significatives sur notre quotidien.

Rapports avec la Coordination nationale des CORECOM/CORERAT

Quelques mots au sujet des rapports avec la Coordination nationale des CORECOM/CORERAT. S'il est vrai que le travail de liaison a nécessité une participation constante aux réunions – par ailleurs sur des sujets sans doute importants –, il n'en est pas moins vrai qu'il est indispensable d'organiser autrement ladite Coordination, en élaborant éventuellement de nouveaux statuts. En effet, l'actuelle réglementation, désormais devenue insuffisante du point de vue organisationnel et structurel, limite trop souvent l'activité de cet organisme, qui est ainsi réduit à jouer un simple rôle de représentation.

La communication en Vallée d'Aoste

L'année 2002 peut être considérée, pour le CORECOM, comme une indispensable période de mise au point tant de son appareil bureaucratique et organisationnel – avec toutes les limites typiques des phases de démarrage – que de l'exercice des fonctions qu'il est appelé à remplir, conformément aux dispositions établies par le législateur régional.

Ce rapport devrait maintenant toucher au système des communications en Vallée d'Aoste mais, au-delà de quelques remarques d'ordre général, il nous est impossible pour le moment de fournir des données plus précises sur ce secteur, qui est certainement d'une importance fondamentale pour la croissance démocratique et culturelle de la communauté valdôtaine.

Après avoir dit que la presse écrite est substantiellement dans les mains d'un seul éditeur, que les chaînes de radio et de télévision présentes en Vallée d'Aoste ne sont pas nom-

diofoniche e televisive presenti in Valle, imputabile a vari fattori (ristrettezza del bacino di utenza, carente raccolta pubblicitaria, difficoltà di applicazione di leggi regionali con conseguenti eccessivi gravami di spese), mancano elementi certi per formulare giudizi più attendibili sulle cause che hanno portato ad un simile stato di cose e per offrirne quindi un quadro meno approssimativo.

In una siffatta situazione, un capitolo a parte meriterebbe inoltre l'emittenza pubblica, la RAI, nella sua espressione regionale, con una valutazione, sia qualitativa che quantitativa di tutta la programmazione radiotelevisiva, riferita vuoi al comparto strettamente giornalistico – «TG3 regionale, Televideo regionale, Voix de la Vallée» e altre trasmissioni – vuoi nel merito di quella che viene definita la «Struttura Programmi».

Ebbene la lettura dei fattori che incidono, in senso positivo o negativo, sul complesso sistema dell'informazione regionale sarebbe di gran lunga agevolata se il Co.Re.Com. fosse dotato dei mezzi necessari ad attuare, come tassativamente previsto dalla sua legge istitutiva (articolo 12, 1° comma, lett. a), punto 6): «cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive in ambito nazionale e locale») una forma di costante monitoraggio, nonchè a dar vita, attraverso una periodica serie di sondaggi, ad una sorta di Auditel regionale, seguendo l'esempio di quanto realizzato in tutte le altre regioni italiane (vd. anche l'allegato «Programma di attività 2003»).

L'analisi dei dati forniti da questi essenziali strumenti di rilevazione consentirebbe di fotografare nel dettaglio e in base a riscontri oggettivi e aggiornati, la situazione delle singole emittenti radiotelevisive operanti sul territorio valdostano, fornendo nel contempo una visione di insieme, pur nelle sue varie sfaccettature, del panorama radiotelevisivo locale.

I risultati di un simile lavoro potrebbero, infine, essere utilizzati dal Consiglio e dalla Regione, nel caso di interventi di carattere normativo o finanziario riguardanti l'intero settore.

Le considerazioni sopra riportate hanno una valenza di ordine prospettico e generale anche perchè il previsto monitoraggio, sotto il profilo della vigilanza e del controllo, sarà ovviamente effettuato sulla base della regolamentazione che verrà emanata dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, durante il periodo della prossima campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale, tenuto anche conto delle nuove incombenze derivanti dalle modifiche della legge elettorale regionale approvate nel corso dell'anno 2002.

A prescindere dalla suddetta attività legata al periodo elettorale, è opportuno puntualizzare che per rispondere al dettato della legge istitutiva sulle funzioni di monitoraggio attribuite al Comitato, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, si era richiesto nell'ambito del «Programma di attività 2003» un primo stanziamento di bilancio di € 60.000.

breuses et que cela est à imputer à plusieurs facteurs (bassin d'utilisateurs restreint, marché publicitaire insuffisant, difficulté d'application des lois régionales en la matière et, par conséquent, dépenses trop élevées), il nous manque des éléments certains pour formuler des jugements plus rigoureux sur les causes qui sont à la base de cette situation et pour en dresser un tableau moins approximatif.

Un chapitre à part devrait être consacré au secteur public – à la RAI – dans son expression régionale, et notamment à l'appréciation qualitative et quantitative de toute la programmation de la radiotélévision, aussi bien de la structure journalistique – TG3 régional, télétexte régional, « Voix de la Vallée » et autres émissions – que de la « Structure des programmes ».

L'analyse des facteurs ayant des retombées, positives ou négatives, sur le complexe système de l'information régionale serait largement plus facile si le CORECOM disposait des moyens nécessaires à la mise en place d'un mécanisme de suivi – impérativement prévu par sa loi d'institution (art. 12, 1^{er} alinéa, lettre a), point 6) : « Il veille au suivi et à l'analyse des émissions radiophoniques et télévisées diffusées à l'échelon local et national ») et à la réalisation, par des sondages périodiques, d'une sorte d'audit régional, sur l'exemple des autres régions italiennes (voir, entre autres, le « Plan d'activité 2003 » annexé au présent rapport).

L'analyse des données fournies par ces indispensables moyens permettrait de photographier, dans le détail et sur la base d'éléments de comparaison objectifs et actualisés, la situation de chacune des chaînes présentes sur le territoire régional et fournirait, parallèlement, une vision à la fois globale et détaillée du secteur de la radiotélévision locale.

Les résultats d'un tel travail pourraient, enfin, être utilisés par le Conseil et par la Région, en cas de mesures de caractère normatif ou financier concernant l'ensemble de ce secteur.

Ces considérations ont une valeur prévisionnelle et générale car le suivi en cause, sous le profil de la surveillance et du contrôle, sera évidemment effectué sur la base de la réglementation que l'Autorité de régulation des communications adoptera au titre de la prochaine campagne électorale pour le renouvellement du Conseil régional, compte tenu entre autres des nouvelles obligations dérivant des modifications de la loi électorale régionale approuvées en 2002.

Abstraction faite de l'activité liée à la période électorale susdite, il est opportun de préciser qu'en vue de l'application des dispositions de la loi d'institution du CORECOM relatives aux fonctions de suivi attribuées à celui-ci à l'échelon local aussi bien qu'à celui national, il avait été demandé, dans le cadre du « Plan d'activité 2003 », de prévoir au budget une première somme de 60 000,00 €.

La richiesta non è stata accolta per cui al momento risulta, sotto la generica e opinabile voce «Spese per l'informaticizzazione», un'assegnazione di € 20.000 che certamente non può essere sufficiente a coprire gli elevati costi di un valido sistema di monitoraggio e di rilevazione degli ascolti.

È chiaro che sarebbe per lo meno necessario disporre di finanziamenti adeguati che, allo stato dei fatti, possono in parte essere recuperabili non facendo gravare sul suo bilancio le spese del personale regionale distaccato presso il Comitato.

Quanto sopra secondo le indicazioni ampiamente evidenziate nella nota introduttiva al fabbisogno finanziario, parte integrante del «Programma di attività 2003», trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale in data 14 ottobre 2002.

Conclusioni

Nel ribadire tutta la validità delle argomentazioni di ordine strettamente giuridico addotte a sostegno di una simile impostazione e tenuto conto che la somma di € 420.000 già stanziata per il finanziamento del Co.Re.Com. per l'anno 2002 e seguenti, non è suscettibile di variazione in aumento, si rende più che mai urgente aprire un confronto per definire, sulla base di una corretta interpretazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 26/2001, se le spese per il pagamento degli emolumenti al personale debbano continuare a far carico sul bilancio del Comitato oppure, come appare evidente, essere inserite tra quelle della Presidenza del Consiglio e quindi del bilancio generale della Regione, in analogia a quanto praticato per i dipendenti regionali distaccati in servizio presso l'ufficio del Giudice di Pace e similari.

Un'adeguata disponibilità di fondi conferirebbe quella «pienezza di poteri» capace di soddisfare tutte le esigenze del Co.Re.Com. e di conseguire quegli obiettivi che il Consiglio regionale ha ritenuto opportuno di fissare all'atto della sua costituzione, considerandolo l'interlocutore naturale per tutto quanto riguarda la Comunicazione con specifiche funzioni di vigilanza, garanzia e di consulenza tali da fornire alla collettività valdostana, nel pluralismo delle voci, un'informazione che risponda sempre più a criteri di correttezza e di imparzialità.

Per dare corpo e concretezza ai compiti istituzionali del Comitato è pertanto indifferibile affrontare, in termini definitivi, il problema del suo bilancio che, non può essere predeterminato in una cifra fissa, ma deve invece essere adeguato al programma di attività annuale predisposto dal Comitato stesso e ciò in conformità alla specifica disposizione del secondo comma dell'articolo 14 della L.R. n. 26/2001: «2. ...I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività».

È intuitivo che, una volta stabilito il quadro di riferimento finanziario per il funzionamento e l'esplicazione del-

Ladite demande n'a pas été accueillie et, pour le moment, seule la somme de 20 000,00 € y figure, sous la dénomination générique et discutable de « Dépenses pour l'informatisation », une somme qui ne suffit certainement pas à couvrir les coûts élevés d'un système valable de suivi et de mesure de l'audience.

Il est évident qu'il serait au moins nécessaire de disposer de financements adéquats. En ce moment, ces ressources pourraient en partie être récupérées si les dépenses pour le personnel régional détaché auprès du Comité ne grevaient pas le budget de celui-ci.

Ces considérations sont conformes aux indications de la note introductive relative aux besoins financiers, qui fait partie intégrante du « Plan d'activité 2003 » transmis à la Présidence du Conseil régional le 14 octobre 2002.

Conclusions

Nous réaffirmons la validité des arguments d'ordre strictement juridique évoqués pour soutenir notre position. Compte tenu du fait que la somme de 420 000,00 € déjà affectée au financement du CORECOM au titre de 2002 et des années suivantes ne fera l'objet d'aucune augmentation, nous croyons qu'il s'avère plus que jamais urgent d'entamer des négociations pour déterminer, sur la base d'une interprétation correcte de l'article 16 de la loi régionale n° 26/2001, si les dépenses pour les salaires du personnel doivent continuer à grever le budget du Comité ou, comme il nous paraît évident, doivent être à la charge de la Présidence du Conseil – et donc du budget général de la Région – par analogie avec les salaires des fonctionnaires régionaux en détachement auprès du bureau du Juge de Paix ou d'autres organismes similaires.

Des fonds convenables permettraient au Comité d'exercer pleinement ses pouvoirs, de satisfaire tous ses besoins et de réaliser les objectifs que le Conseil régional a fixés lors de l'institution du CORECOM, qu'il considère comme un interlocuteur naturel pour tout ce qui est du secteur de la communication et auquel il a attribué des fonctions spécifiques de surveillance, de garantie et de conseil, afin que la collectivité valdôtaine puisse disposer, dans le respect de la pluralité des voix qui la composent, d'une information qui réponde toujours plus à des critères de correction et d'impartialité.

Pour concrétiser les buts institutionnels du Comité, la question du budget ne peut partant être différée et doit être affrontée d'une manière définitive. Le budget du CORECOM ne peut être ni prédéterminé ni invariable, mais il doit changer en fonction du plan annuel d'activité, au sens du deuxième alinéa de l'article 14 de la LR n° 26/2001 (« 2. ... Les moyens et les ressources à inscrire dans la partie dépenses du budget du Conseil régional sont déterminés conformément au plan d'activité »).

Il est évident qu'une fois réglée la question des ressources financières disponibles aux fins de son fonctionne-

le sue funzioni, il Co.Re.Com. dovrà comunque assumere una sua totale autonomia decisionale e quindi gestionale.

Solo così, il Comitato sarà in grado di configurarsi come quell'organo di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni che la normativa nazionale e regionale ha inteso definire nella complessità delle sue competenze.

CRONOLOGIA 2002

Nota: per la descrizione dell'attività svolta si è preferito optare per un'elencazione cronologica dei principali argomenti e delle problematiche affrontate dal Co.Re.Com. nel corso delle riunioni effettuate nell'anno 2002.

5 gennaio 2002

Il Comitato partecipa, unitamente ai rappresentanti del Consiglio regionale, alla discussione per la gestione del bilancio 2001/2002.

15 gennaio 2002

A seguito della presentazione al Consiglio regionale, da parte di alcuni dipendenti regionali e comunali, della domanda per l'assegnazione presso la struttura operativa del Co.Re.Com., il Comitato, nel corso di questa riunione, in ottemperanza a quanto stabilito precedentemente all'unanimità, procede all'esame dei curriculum e ad un colloquio atto ad accertare l'esperienza professionale dei candidati.

15 gennaio 2002

Incontro tra il Presidente del Consiglio regionale, Il Presidente del Co.Re.Com. e il Presidente dell'Autorità nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

25 gennaio 2002

Redazione del Regolamento Interno e del Codice Etico.

31 gennaio 2002

Approvazione del Regolamento Interno e del Codice Etico.

20 febbraio 2002

Incontro con Il Direttore dell'A.R.P.A. Valle d'Aosta.

13 marzo 2002

Relazione del Prof. BERTOLINI in merito all'incontro avuto a ROMA con l'Istituto Superiore di Sanità.

27 marzo 2002

Il Comitato procede all'audizione dell'Ing. ZAMPAGLIONE, dipendente della sede Co.Re.Com. Valle d'Aosta, nominato dal Presidente della Regione, quale rappresentante in seno alla Commissione per l'assetto radiotelevisivo presso il Ministero delle Comunicazioni. Al termine dell'audizione viene richiesta dai componenti all'Ing. ZAMPAGLIONE una relazione sui temi in discussione presso tale Commissione rilevando peraltro che la maggior

ment et de l'exercice de ses missions, le CORECOM devra devenir totalement autonome dans ses décisions et dans sa gestion.

C'est uniquement ainsi que le Comité pourra être l'organe de garantie, de contrôle et de conseil en matière de communications prévu par les dispositions nationales et régionales qui en définissent les compétences.

CHRONOLOGIE 2002

Nota : Pour décrire l'activité du CORECOM, nous avons choisi d'énumérer chronologiquement les principaux sujets et les questions affrontées par le Comité dans ses réunions de 2002.

5 janvier 2002

Le Comité participe, avec les représentants du Conseil régional, à la discussion sur la gestion du budget 2001/2002.

15 janvier 2002

Quelques fonctionnaires régionaux et communaux ayant présenté au Conseil régional leur demande en vue du détachement auprès de la structure opérationnelle du CORECOM, celui-ci se réunit pour examiner les curriculum des candidats et pour soumettre ces derniers à un entretien visant à vérifier leur expérience professionnelle, conformément aux décisions précédemment prises à l'unanimité.

15 janvier 2002

Rencontre entre le président du Conseil régional, le président du CORECOM et le président de l'Autorité nationale de régulation des communications (AGCOM).

25 janvier 2002

Rédaction du règlement intérieur et du code de déontologie.

31 janvier 2002

Approbation du règlement intérieur et du code de déontologie.

20 février 2002

Rencontre avec le directeur de l'ARPE de la Vallée d'Aoste.

13 mars 2002

Rapport de M. BERTOLINI sur la rencontre qu'il a eue à ROME avec les responsables de l'Institut supérieur de santé.

27 mars 2002

Le Comité rencontre M. ZAMPAGLIONE du siège RAI de la Vallée d'Aoste, nommé par le président de la Région en qualité de représentant au sein de la Commission chargée de l'organisation du secteur de la radiotélévision auprès du Ministère des communications. Lors de la rencontre, les membres du CORECOM – qui soulignent le fait que la plupart des Régions italiennes ont nommé à cette fonction un membre du CORECOM – demandent à M. ZAMPAGLIONE

parte delle Regioni italiane hanno provveduto a nominare, quali rappresentanti presso questo organismo, un membro del Co.Re.Com.

6 maggio 2002

Su richiesta della II° Commissione consiliare permanente «Affari generali», a sua volta sollecitata da un esposto presentato dagli editori di alcune emittenti radiofoniche locali in merito all'applicazione della L.R. n. 31/2000 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni), il Comitato procede all'analisi e alla formulazione delle risposte ai quesiti posti trasmettendo il tutto alla Commissione consiliare.

Successivamente, il Comitato delibera un'audizione di un rappresentante delle emittenti firmatarie dell'esposto.

6 giugno 2002

Incontro con la II° Commissione consiliare permanente «Affari generali» per un aggiornamento sul trasferimento delle deleghe dall'Autorità nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ai Co.Re.Com. ai sensi della L. n. 249/1997.

Nel corso della riunione vengono chiesti dei chiarimenti anche sulle disposizioni previste dalla L. n. 150/2000 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e si compie un'analisi preliminare in merito ad alcune proposte di collaborazione tra la Regione e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

24 giugno 2002

Il Comitato, su richiesta del Presidente del Consiglio e della I° Commissione consiliare permanente «Istituzioni e Autonomia» propone alcuni emendamenti al testo della proposta di legge n. 166 presentata in data 25 giugno 2002 (Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 11 marzo 1993, n. 13 e 1° settembre 1997, n. 31)) iscritta all'ordine del giorno del Consiglio regionale in data 24-25-26 luglio 2002.

Tali osservazioni riguardano le funzioni di vigilanza e controllo in materia di campagna elettorale in rapporto alla propria natura di organo funzionale dell'AGCOM sul territorio regionale come previsto dalla legge regionale istitutiva.

31 luglio 2002

Approvazione della deliberazione n. 3 concernente: Contributi 2002.

Esame della relazione conclusiva del «Tavolo tecnico congiunto tra Co.Re.Com. e AGCOM» concernente il trasferimento delle deleghe.

Analisi della bozza di nuovo Statuto della Conferenza nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat.

NE de leur présenter un rapport sur les thèmes abordés au sein de ladite commission.

6 mai 2002

Sur demande de la 2° Commission permanente du Conseil « Affaires générales », sollicitée à son tour par un mémoire présenté par les responsables de quelques chaînes locales de radiodiffusion au sujet de l'application de la LR n° 31/2000 (Réglementation pour l'installation et l'exploitation des infrastructures de télécommunications), le Comité analyse les questions posées et transmet ses réponses à la Commission du Conseil.

Par ailleurs, le comité délibère de rencontrer un représentant des chaînes signataires du mémoire.

6 juin 2002

Rencontre avec la 2° Commission permanente du Conseil « Affaires générales » afin d'examiner la question du transfert des délégations de l'Autorité nationale de régulation des communications (AGCOM) aux CORECOM, au sens de la loi n° 249/1997.

Au cours de la réunion, les membres du Comité demandent des éclaircissements également au sujet des dispositions de la loi n° 150/2000 (Réglementation des activités d'information et de communication des administrations publiques). Par ailleurs, il est procédé à une analyse préliminaire de quelques propositions de collaboration entre la Région et la concessionnaire du service public de la radiotélévision.

24 juin 2002

Le Comité, sur demande du président du Conseil et de la 1° Commission permanente du Conseil « Institutions et Autonomie », propose quelques amendements au projet de loi n° 166 présenté le 25 juin 2002 (Modification de la loi régionale n° 3 du 12 janvier 1993 portant dispositions pour l'élection du Conseil régional de la Vallée d'Aoste, déjà modifiée par les lois régionales n° 13 du 11 mars 1993 et n° 31 du 1° septembre 1997) et figurant à l'ordre du jour du Conseil régional des 24, 25 et 26 juillet 2002.

Les observations formulées portent sur les fonctions de surveillance et de contrôle en matière de campagne électorale que le CORECOM est appelé à exercer en tant qu'organe fonctionnel de l'AGCOM sur le territoire régional, au sens de la loi régionale d'institution.

31 juillet 2002

Approbation de la délibération n° 3 relative aux subventions 2002.

Analyse du rapport final de la « Table technique conjointe CORECOM – AGCOM » sur le transfert des délégations.

Analyse de l'ébauche du nouveau statut de la Conférence nationale des CORECOM/CORERAT.

Nomina del Prof. BERTOLINI quale rappresentante del Comitato in seno al Forum regionale per la Convenzione Europea.

8 agosto 2002

Predisposizione dei temi per la realizzazione delle «Tribune tematiche regionali».

12, 20 e 30 agosto 2002

Definizione delle procedure e delle modalità per l'effettuazione delle «Tribune tematiche regionali».

11 settembre 2002

Programma di attività del Co.Re.Com. per l'anno 2003. Viene formato un gruppo di lavoro per la predisposizione e redazione del programma.

27 settembre 2002

Audizione del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti e dei rappresentanti dell'Associazione valdostana giornalisti sulla problematica della pubblicità ingannevole.

11 e 21 ottobre 2002

Esame delle problematiche relative al bilancio 2003 in rapporto al programma di attività.

31 ottobre 2002

Conferenza stampa di presentazione del Comitato e del Programma di attività 2003.

12 novembre 2002

Esame del Regolamento per l'accesso radiotelevisivo predisposto dal Servizio del Co.Re.Com. e della relativa modulistica da inviare ai soggetti interessati.

Prima analisi della modulistica redatta dal gruppo di lavoro del Comitato concernente il Registro regionale delle Imprese di Comunicazione (R.R.I.C.).

Analisi dei mezzi tecnici e relativi costi per il monitoraggio delle emittenti radiotelevisive nazionali e regionali.

3 dicembre 2002

Esame del progetto per il monitoraggio delle emittenti radiotelevisive nazionali e locali.

17 dicembre 2002

Incontro con il Direttore e con il Capo redattore della sede RAI di AOSTA. I principali argomenti affrontati vanno dal palinsesto dei servizi giornalistici 2003 alle modalità di realizzazione dei programmi dell'accesso.

RAPPORTI CON L'AUTORITÀ NAZIONALE PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, IL COORDI-
NAMENTO NAZIONALE DEI CO.RE.COM./
CO.RE.RAT ED ALTRI ORGANISMI.

Nomination de M. BERTOLINI en qualité de représentant du Comité au Forum régional pour la Convention européenne.

8 août 2002

Détermination des thèmes en vue de la réalisation des « Tribunes thématiques régionales ».

12, 20 et 30 août 2002

Définition des procédures et des modalités de réalisation des « Tribunes thématiques régionales ».

11 septembre 2002

Constitution d'un groupe de travail chargé de l'élaboration et de la rédaction du Plan d'activité 2003 du CORE-COM.

27 septembre 2002

Audition du président de l'Ordre des journalistes et des représentants du Syndicat des journalistes valdôtains sur les problèmes de la publicité mensongère.

11 et 21 octobre 2002

Analyse des problèmes relatifs au budget 2003 eu égard au Plan d'activité.

30 octobre 2002

Conférence de presse de présentation du Comité et du Plan d'activité 2003.

12 novembre 2002

Analyse du Règlement sur l'accès aux émissions télévisées et radio-diffusées élaboré par le service du CORE-COM et des formulaires y afférents, à envoyer aux sujets intéressés.

Première analyse des formulaires relatifs au Registre régional des entreprises de communication (RRIC) rédigés par le groupe de travail du Comité.

Analyse des moyens techniques et des coûts y afférents en vue du monitoring des chaînes nationales et régionales de la radiotélévision.

3 décembre 2002

Analyse du projet du monitoring des chaînes nationales et locales de la radiotélévision.

17 décembre 2002

Rencontre avec le directeur et le rédacteur en chef du siège RAI d'AOSTE. Les principaux sujets abordés vont de la programmation des reportages 2003 aux modalités de réalisation des émissions proposées par des sujets de la société civile valdôtaine.

RAPPORTS AVEC L'AUTORITÉ NAZIONALE DE
RÉGULATION DES COMMUNICATIONS, LA COOR-
DINATION NAZIONALE DES CO.RE.COM./
CO.RE.RAT ET LES AUTRES ORGANISMES

1) AGCOM

Incontro di studio in data 4 aprile 2002 con oggetto: L. 22 febbraio 2000, n. 28 – Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

Nel corso dei mesi di aprile e maggio 2002 per un periodo complessivo di sei giorni, il funzionario responsabile del Co.Re.Com. Valle d'Aosta ha lavorato presso la sede dell'Autorità a NAPOLI quale referente del Coordinamento nazionale in ordine alle problematiche di applicazione e di interpretazione della L. n. 28/2000 e sulle disposizioni di attuazione della *par condicio* come da deliberazione dell'AGCOM n. 45/02/CSP del 27 marzo 2002.

2) Coordinamento nazionale Co.Re.Com./Co.Re.Rat.

8 marzo 2002: Definizione degli assetti e piano di lavoro per l'anno 2002.

22 marzo 2002: Audizione del Segretariato sociale della RAI.

11 aprile 2002: Incontro tecnico in vista delle elezioni amministrative 2002.

3 maggio 2002: Composizione del Tavolo di trattativa con AGCOM sul trasferimento delle deleghe. Esame del contratto di servizio della . per il triennio 2003/2005.

Nel corso della riunione il Coordinamento ha determinato la composizione della propria delegazione che parteciperà alle riunioni. Il Presidente del Co.Re.Com. Fabio TRUC viene indicato quale rappresentante nel gruppo di lavoro «Risorse».

24 giugno 2002: Incontro con il Vice Presidente dell'AGCOM Prof. Silvio TRAVERSA.

25 luglio 2002: Proposta di un nuovo Statuto per il Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat.

5 agosto 2002: Tavolo di trattativa sul trasferimento delle deleghe. Analisi sulla situazione.

27 agosto 2002: Incontro tecnico sulle Tribune tematiche regionali – Rapporti con la RAI.

4 settembre 2002: Chiusura del tavolo di trattativa per il trasferimento delle deleghe. Nuovo Statuto per il Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat.

8 ottobre 2002: Nuovo Statuto per il Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat.

18 ottobre 2002: Nuovo Statuto per il Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat.

8 novembre 2002: Conferimento delle deleghe dall'AGCOM ai Co.Re.Com./Co.Re.Rat.

1) AGCOM

Rencontre d'étude du 4 avril 2002 portant sur la loi n° 28 du 22 février 2000 – Dispositions relatives à l'égalité de l'accès aux moyens d'information pendant les campagnes électorales et référendaires et à la communication politique.

Au cours des mois d'avril et de mai 2002, pendant une période globale de six jours, le fonctionnaire responsable du CORECOM Vallée d'Aoste a travaillé au siège de l'Autorité à NAPLES, en tant que référent de la Coordination nationale, sur des problèmes d'application et d'interprétation de la loi n° 28/2000 et des dispositions d'application de la *par condicio*, au sens de la délimitation de l'AGCOM n° 45/02/CSP du 27 mars 2002.

2) Coordination nationale CORECOM/CORERAT.

8 mars 2002 : Définition de l'organisation et du plan d'activité 2002.

22 mars 2002 : Audition du Secrétariat social de la RAI.

11 avril 2002 : Rencontre technique en vue des élections administratives 2002.

3 mai 2002 : Négociation avec l'AGCOM au sujet du transfert des délégations. Examen du contrat de service de la RAI au titre de la période 2003/2005.

Pendant la réunion, la Coordination a établi la composition de sa délégation, qui participera aux réunions. Le président du CORECOM, Fabio TRUC, est le représentant du Comité dans le groupe de travail « Ressources ».

24 juin 2002 : Rencontre avec le vice-président de l'AGCOM, M. Silvio TRAVERSA.

25 juillet 2002 : Proposition des nouveaux statuts de la Coordination nationale des CORECOM /CORERAT.

5 août 2002 : Négociation au sujet du transfert des délégations. Analyse de la situation.

27 août 2002 : Rencontre technique sur les Tribunes thématiques régionales – Rapports avec la RAI.

4 septembre 2002 : Clôture des négociations au sujet du transfert des délégations. Nouveaux statuts de la Coordination nationale des CORECOM /CORERAT.

8 octobre 2002 : Nouveaux statuts de la Coordination nationale des CORECOM /CORERAT.

18 octobre 2002 : Nouveaux statuts de la Coordination nationale des CORECOM /CORERAT.

8 novembre 2002 : Attribution par l'ASCOM des délégations aux CORECOM /CORERAT.

22/23 novembre 2002: Aggiornamento sul conferimento delle deleghe dall'AGCOM ai Co.Re.Com./Co.Re.Rat.

12 dicembre 2002: Codice di tutela dei minori in rapporto alle trasmissioni radiotelevisive e alla diffusione di Internet.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E MANIFESTAZIONI

– «Dal GSM all'UMTS: le frontiere della comunicazione del Terzo millennio». - TORINO 23 marzo 2002.

Partecipano per il Co.Re.Com. Valle d'Aosta: Enzo BERTOLINI e Cristina VERRAZ.

Gli atti del Convegno sono stati pubblicati nel mese di febbraio 2003 a cura del Co.Re.Com. Piemonte.

STATISTICHE

N. riunioni del Comitato: 24;

N. deliberazioni adottate: 4;

N. riunioni della sottocommissione per l'organizzazione del Convegno: «Campi elettromagnetici: fisica, tecnologia e medicina»: 9;

N. riunioni della sottocommissione per la predisposizione del Registro regionale delle Imprese di Comunicazione – (R.R.I.C.): 7;

N. riunioni del Coordinamento nazionale dei Co.Re.Com./Co.Re.Rat.: 14;

22/23 novembre 2002 : Rencontre au sujet de l'attribution, par l'ASCOM, des délégations aux CORECOM/CORERAT.

12 décembre 2002 : Code de protection des mineurs en matière d'émissions radiophoniques et télévisées et de diffusion d'Internet.

PARTICIPATION À DES COLLOQUES ET À DES MANIFESTATIONS

– « Dal GSM all'UMTS : le frontiere della comunicazione del Terzo millennio ». – TURIN, 23 mars 2002.

M. Enzo BERTOLINI et Mme Cristina VERRAZ ont participé audit colloque pour le compte du CORECOM de la Vallée d'Aoste.

Les actes du colloque ont été publiés au mois de février 2003 par le CORECOM du Piémont.

STATISTIQUES

Nombre de réunions du Comité : 24 ;

Nombre de délibérations adoptées : 4 ;

Nombre de réunions de la sous-commission chargée de l'organisation du colloque « Champs électromagnétiques : physique, technologie et médecine » : 9 ;

Nombre de réunions de la sous-commission chargée de l'élaboration du Registre régional des entreprises de communication – (RRIC) : 7 ;

Nombre de réunions de la Coordination nationale des CORECOM/CORERAT : 14.

RENDICONTO GESTIONE FINANZIARIA (L.R.
N. 26/2001 ARTICOLO 14 COMMA 3, LETT.B))

COMPTE RENDU DE LA GESTION FINANCIERE
(LETTRE B DU TROISIEME ALINÉA DE LA LR
N° 26/2001)

CAPITOLO 188: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CO.RE.COM. ⁽¹⁾				
Richiesta n.	Titolo	Previsione iniziale	Variazioni nell'anno 2002	Disponibilità (31 dicembre 2002)
161	Indennità di funzione	167.000,00	- 4.000,00	5825,77
162	Irap su indennità di funzione	13.000,00	1.000,00	640,19
163	Canoni di locazione e oneri condominiali	37.000,00	- 17.000,00	5.765,00
164	Consulenze	0,00	0,00	0,00
165	Spese funzionamento ufficio	3.000,00	8.000,00	2.083,93
166	Acquisto mobili, attrezzature ed arredi	20.000,00	150.356,49 ⁽²⁾	145.698,17
167	Spese per l'informatizzazione	30.000,00	- 5.000,00	4.009,80
171	Partecipazione a convegni, congressi	-	14.000,00	5.280,39
172	Organizzazione manifestazioni	-	3.000,00	751,80
TOTALI		270.000,00	150.356,49	170.055,05

SERVIZIO DEL CO.RE.COM. Costo del personale		
	Cat.	Costo complessivo
COSTO personale Co.Re.Com. ⁽¹⁾	n. 1 D1 (dal 01.04.2002 al 31.12.2002) n. 1 B2 (dal 01.01.2002 al 31.12.2002)	54.636,81
COSTO personale Co.Re.Com. ⁽³⁾	n. 1 D1 (dal 02.06.2002 al 31.12.2002) n. 1 B2 (dal 17.06.2002 al 31.12.2002)	31.647,75

⁽¹⁾ Fonte: Direzione gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

⁽²⁾ Cifra riportata dal bilancio 2001.

⁽³⁾ Fonte: Dipartimento del personale e dell'organizzazione della Presidenza della Regione.

CHAPITRE 188 : Dépenses pour le fonctionnement du CORECOM ⁽¹⁾				
Détail n°	Titre	Crédits prévus	Rectifications au cours de 2002	Crédits disponibles au 31 décembre 2002
161	Indemnité de fonction	167.000,00	- 4.000,00	5825,77
162	IRAP sur les indemnités de fonction	13.000,00	1.000,00	640,19
163	Loyers et charges	37.000,00	- 17.000,00	5.765,00
164	Conseils	0,00	0,00	0,00
165	Dépenses pour le fonctionnement du bureau	3.000,00	8.000,00	2.083,93
166	Achat de mobilier et d'équipements	20.000,00	150.356,49 ⁽²⁾	145.698,17
167	Dépenses d'informatisation	30.000,00	- 5.000,00	4.009,80
171	Participation à des colloques et à des congrès	-	14.000,00	5.280,39
172	Organisation de manifestations	-	3.000,00	751, 80
TOTAUX		270.000,00	150.356,49	170.055,05

SERVICE DU CORECOM Coût du personnel		
	Cat.	Coût global
Coût du personnel du CORECOM ⁽¹⁾	1 D1 (du 1 ^{er} avril 2002 au 31 décembre 2002) 1 B2 (du 1 ^{er} janvier 2002 au 31 décembre 2002)	54.636,81
Coût du personnel du CORECOM ⁽³⁾	1 D1 (du 2 juin 2002 au 31 décembre 2002) 1 B2 (du 17 juin 2002 au 31 décembre 2002)	31.647,75

⁽¹⁾ Source : Direction de la gestion des ressources et du patrimoine du Conseil régional ;

⁽²⁾ Chiffre indiqué au budget 2001 ;

⁽³⁾ Source : Département du personnel et de l'organisation de la Présidence de la Région.

DOCUMENTAZIONE

|

DOCUMENTATION

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CARLO AZEGLIO CIAMPI

IN MATERIA DI PLURALISMO E IMPARZIALITÀ DELL'INFORMAZIONE

Palazzo del Quirinale, 23 luglio 2002

Onorevoli Parlamentari,

la garanzia del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta; si tratta di una necessità avvertita dalle forze politiche, dal mondo della cultura, dalla società civile. Il principio fondamentale del pluralismo, sancito dalla Costituzione e dalle norme dell'Unione Europea, è accolto in leggi dello Stato e sviluppato in importanti sentenze della Corte Costituzionale.

Il tema investe l'intero sistema delle comunicazioni, dalla stampa quotidiana e periodica alla radiotelevisone e richiede un'attenta riflessione sugli apparati di comunicazione anche alla luce delle più recenti innovazioni tecnologiche e della conseguente diffusione del sistema digitale. Il mondo appare sempre più un insieme di mezzi e di reti interconnesse, che abbracciano l'editoria giornalistica, la radiotelevisione, le telecomunicazioni.

Per quanto riguarda il settore della stampa, la legge 5 agosto 1981, n. 416, fissa limiti precisi alle concentrazioni e detta norme puntuali per la loro eliminazione ove esse vengano a costituirsi. Secondo i dati forniti dal Presidente della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella sua Relazione annuale sull'attività svolta, presentata il 12 luglio scorso, i limiti posti dalla legge alle concentrazioni in materia di stampa risultano rispettati.

Per quanto concerne l'emittenza televisiva, dopo la sentenza n. 826 del 1988, nella quale la Corte Costituzionale affermava che il pluralismo "*non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato*", il Parlamento approvò la legge 6 agosto 1990, n. 223, per disciplinare il sistema radiotelevisivo pubblico e privato. Si tratta della prima legge organica che, nel suo articolo 1, dopo aver affermato il preminente interesse generale della diffusione di programmi radiofonici e televisivi, definisce i principi fondamentali del sistema: "*il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione*".

La successiva legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ha dettato norme con le quali ha precorso, con lungimiranza, il tema della cosiddetta "convergenza multimediale", tra telecomunicazioni e radiotelevisione, attribuendo all'Autorità indipendente competenza su entrambi i settori. Dato essenziale della normativa in vigore è il divieto di posizioni dominanti, considerate di per sé ostacoli oggettivi all'effettivo esplicarsi del pluralismo.

La giurisprudenza costituzionale, sviluppatasi nell'arco di un quarto di secolo, ha trovato la sua sintesi nella sentenza n. 420 del 1994, nella quale la Corte ha richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero, e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione.

Questi principi hanno avuto conferma nell'aprile scorso nella sentenza n. 155 del 2002 della stessa Corte che, richiamando i punti essenziali delle precedenti decisioni, ha ribadito l'imperativo costituzionale, secondo cui il diritto di informazione garantito dall'art. 21 della Costituzione deve essere "*qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui*

attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata".

Tale sentenza è particolarmente significativa là dove pone in rilievo che la sola presenza dell'emittenza privata (cosiddetto pluralismo "esterno") non è sufficiente a garantire la completezza e l'obiettività della comunicazione politica, ove non concorrano ulteriori misure "sostanzialmente ispirate al principio della parità di accesso delle forze politiche" (cosiddetto pluralismo "interno").

I principi e i valori del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione nel settore delle comunicazioni elettroniche sono stati richiamati e hanno trovato sistemazione organica in quattro recenti Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, che dovranno essere recepite dai Paesi membri entro il luglio del 2003. Il contenuto di queste Direttive è in sintonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, nel secondo comma dell'articolo 11, sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libertà dei media. Nelle premesse di tali Direttive sono indicate le finalità di una politica comune europea in materia di informazione. Viene, in particolare, definito il concetto di libertà di espressione, precisando che questa "comprende la libertà di opinione e la libertà di trasmettere informazioni e idee, nonché la libertà dei mezzi di comunicazione di massa e il loro pluralismo".

In particolare, nella Direttiva denominata "Direttiva quadro": - viene specificato che "la politica audiovisiva e la regolamentazione dei contenuti perseguono obiettivi di interesse generale, quali la libertà di espressione, il pluralismo dei mezzi di informazione, l'imparzialità, la diversità culturale e linguistica, l'inclusione sociale, la protezione dei consumatori e la tutela dei minori"; - si fa obbligo agli Stati membri di "garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione in modo da assicurare l'imparzialità delle loro decisioni"; - è riservato grande spazio all'assetto del mercato e all'esigenza di assicurare un regime concorrenziale.

* * *

Nel volgere di pochi anni anche l'Italia disporrà delle nuove possibilità che l'evoluzione della tecnologia mette a disposizione dell'emittenza radiotelevisiva. Questo sviluppo produrrà un allargamento delle occasioni di mercato e rappresenterà un freno alla costituzione o al rafforzamento di posizioni dominanti, pur nella necessaria considerazione delle dimensioni richieste dalle esigenze della competizione nell'ambito del più ampio mercato europeo e mondiale.

La legge 30 marzo 2001, n. 66, prevede, in proposito, che "le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006".

E, tuttavia, il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione non potranno essere conseguenza automatica del progresso tecnologico. Saranno, quindi, necessarie nuove politiche pubbliche per guidare questo imponente processo di trasformazione. E' questo un problema comune a tutti i paesi europei, oggetto di vivaci dibattiti e di proposte innovative.

* * *

Onorevoli Parlamentari,

la prospettiva della nuova realtà tecnologica, il quadro normativo offerto dalle recenti Direttive comunitarie e le chiare indicazioni della Corte Costituzionale richiedono l'emanazione di una legge di sistema, intesa a regolare l'intera materia delle comunicazioni,

delle radiotelediffusioni, dell'editoria di giornali e periodici e dei rapporti tra questi mezzi.

Nel redigere tale legge occorrerà tenere presente, per quanto riguarda la radiotelevisione, il ruolo centrale del servizio pubblico. Il trattato di Amsterdam, che vincola tutti i paesi dell'Unione Europea, muove dal presupposto "*che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione*".

Nell'atteso testo normativo dovrà trovare coerente sistemazione la disciplina della tutela dei minori, troppo spesso non tenuta nella dovuta considerazione nelle programmazioni delle emittenti televisive.

E' fondamentale, inoltre, che la nuova legge sia conforme al Titolo V della Costituzione, che all'articolo 117 ha assegnato alle Regioni un preciso ruolo nella comunicazione, considerando questa materia ricompresa nella legislazione concorrente insieme a quella della promozione e dell'organizzazione di attività culturali, che ne costituisce un logico corollario. Secondo la riforma costituzionale, spetta allo Stato di determinare i principi fondamentali in dette materie, mentre alle Regioni è conferito il compito di sviluppare una legislazione che valorizzi il criterio dell'articolazione territoriale della comunicazione come espressione delle identità e delle culture locali.

Nella definizione di tali principi fondamentali, lo Stato svolge la sua essenziale funzione di salvaguardia dell'unità della Nazione e della identità culturale italiana. Essi costituiscono la più valida cornice, entro la quale trova esplicitazione il pluralismo culturale, ricchezza inestimabile del nostro Paese, sorgente di libera formazione della pubblica opinione.

La cultura - questo è mio convincimento profondo - è il fulcro della nostra identità nazionale; identità che ha le sue radici nella formazione della lingua italiana e che, negli ultimi due secoli, si è sviluppata in una continuità di ideali e di valori dal Risorgimento alla Resistenza, alla Costituzione repubblicana.

Nel preparare la nuova legge, va considerato che il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione, così come lo spazio da riservare nei mezzi di comunicazione alla dialettica delle opinioni, sono fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell'opposizione: questo tanto più in un sistema come quello italiano, passato dopo mezzo secolo di rappresentanza proporzionale alla scelta maggioritaria.

Quando si parla di "*statuto*" delle opposizioni e delle minoranze in un sistema maggioritario, le soluzioni più efficaci vanno ricercate anzitutto nel quadro di un adeguato assetto della comunicazione, che consenta l'equilibrio dei flussi di informazione e di opinione. Anche a tal fine, la vigilanza del Parlamento, in coordinamento con l'Autorità di garanzia, potrebbe estendersi all'intero circuito mediatico, pubblico e privato, allo scopo di rendere uniforme ed omogeneo il principio della "*par condicio*". Parametri di ogni riforma devono, in ogni caso, essere i concetti di pluralismo e di imparzialità, diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica.

Riassumo le considerazioni fin qui svolte, dalle quali emergono alcuni obiettivi essenziali:

- specificazione normativa tenendo conto delle variazioni introdotte dalle innovazioni tecnologiche in continua evoluzione, dei principi contenuti nella legislazione vigente e nella giurisprudenza della Corte Costituzionale;
- attuazione delle Direttive comunitarie che l'Italia dovrà recepire entro il luglio del 2003;
- definizione di un quadro normativo per l'attivazione della competenza concorrente delle

Regioni nel settore delle comunicazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del nuovo Titolo V della Costituzione;

- perseguimento dello scopo fondamentale di meglio garantire, attraverso il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione, i diritti fondamentali dell'opposizione e delle minoranze.

Onorevoli Parlamentari,

ho voluto sottoporre ai rappresentanti eletti della Nazione queste riflessioni, perché avverto che sta a noi tutti provvedere per il presente e, al tempo stesso, guardare al futuro, prefigurando e preparando con lungimiranza un sistema di valori e di regole che salvaguardi e sostenga la vita e l'azione delle nuove generazioni.

Lo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e delle reti di comunicazione è qualcosa di più di un avanzamento tecnico: configura un salto di qualità; muta il contesto nel quale si esplica la vita culturale e politica dei popoli; apre straordinarie possibilità di conoscenza, di nuovi servizi, di partecipazione, di crescita individuale e collettiva.

Dobbiamo vivere questo momento di transizione con consapevolezza e fiducia. Un processo di innovazione affidato alle forze della società, promosso e accompagnato dall'azione pubblica in una appropriata cornice normativa, è la base per una nuova stagione di sviluppo morale e materiale della Nazione.

E' questa una sfida che coinvolge tutte le istituzioni: saper tradurre l'innovazione in una grande opportunità di formazione per i cittadini.

Non c'è democrazia senza pluralismo e imparzialità dell'informazione: sono fiducioso che l'azione del Parlamento saprà convergere verso la realizzazione piena di questo principio.

Legge 31 luglio 1997, n. 249 (estratto)

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997).

Articolo 1

(Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

Commi 1 – 12 ...OMISSIS...

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, **sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni**, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

Legge regionale 4 settembre 2001, n. 26

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

ARTICOLO 2

(Natura)

1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.
2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

ARTICOLO 3

(Composizione e durata in carica)

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Il Presidente del Comitato è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere comunque espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Alla nomina del Comitato provvede il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

9. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

ARTICOLO 4

(Incompatibilità)

1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

ARTICOLO 5

(Decadenza)

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.
- c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

4. Qualora le cause di decadenza riguardino il Presidente del Comitato, gli adempimenti procedurali di cui ai commi 2 e 3 sono svolti dal Presidente della Regione. Il Presidente della Regione provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

ARTICOLO 6

(Dimissioni)

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate al Presidente della Regione che ne comunica l'avvenuta presentazione al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti relativi alla sostituzione.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

ARTICOLO 7

(Comunicazioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

ARTICOLO 8

(Funzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Comitato:

a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

ARTICOLO 9

(Regolamento interno)

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

ARTICOLO 10

(Indennità di funzione e rimborsi)

1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al:

a) per il Presidente, cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) per i componenti, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

ARTICOLO 11

(Modalità di esercizio delle funzioni)

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di

supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

ARTICOLO 12

(Funzioni proprie)

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore

dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'ARPA, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano

superati.

2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

ARTICOLO 13

(Funzioni delegate)

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

- 1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);
- 2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);
- c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:
 - 1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);
 - 2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);
 - 3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);
 - 4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);
 - 5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;
 - 6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);
 - 7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);
 - 8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);
 - 9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);
 - 10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);
 - 11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);
 - 12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

ARTICOLO 14

(Programmazione delle attività del Comitato)

1. Ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente.

2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

ARTICOLO 15

(Collaborazione con gli enti locali)

1. Il Presidente della Regione stipula specifici accordi con gli enti locali ai fini della comunicazione al Comitato dei provvedimenti degli enti locali stessi concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

ARTICOLO 16

(Dotazione organica)

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

ARTICOLO 17

(Gestione amministrativa, economica e finanziaria)

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.
2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.
3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

ARTICOLO 18

(Abrogazione)

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

ARTICOLO 19

(Norma di coordinamento)

1. Ove in leggi regionali figurì la locuzione "Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi", tale locuzione deve intendersi sostituita con "Comitato regionale per le comunicazioni".

ARTICOLO 20

(Modificazione allà legge regionale 26 maggio 1998, n. 41) (1)

ARTICOLO 21

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.
3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

ARTICOLO 22

(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti", dell'obiettivo programmatico 3.1. "Fondi globali", a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 "Istituzione del Co.Re.Com", dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 "Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale" dell'obiettivo programmatico 1.1.1. "Consiglio regionale" del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e assegnate al Consiglio regionale.

4. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma dell'articolo 68 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

⁽¹⁾ Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41.

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n.115

- di iniziativa dei Consiglieri LOUVIN, LATTANZI, Marco VIÉRIN, PERRON e Secondina SQUARZINO;
- presentata al Consiglio regionale in data 04.04.2001;
- assegnata alla 2a Commissione consiliare permanente in data 02.05.2001;
- esaminata dalla 2a Commissione consiliare permanente, con parere in data 16.07.2001, nuovo testo della Commissione e relazione del Consigliere CERISE;
- approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.07.2001, con deliberazione n.2173/XI;
- trasmessa al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 01.08.2001;
- vistata dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 31.08.2001.

Legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3.

Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta

ARTICOLO 3ter (Programmi di comunicazione politica) ⁽¹⁾

1. Durante la campagna elettorale per l'elezione del Consiglio regionale, nella partecipazione ai programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private, nonché negli altri mezzi di comunicazione, i soggetti politici devono garantire la presenza di candidati di entrambi i sessi.
2. **Il Co.Re.Com.**, di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), **verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.**

ARTICOLO 3quater (Messaggi autogestiti) ⁽²⁾

1. I messaggi autogestiti dei soggetti politici, previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono evidenziare la presenza di candidati di entrambi i sessi.
2. **Il Co.Re.Com. verifica l'osservanza di quanto previsto dal presente articolo nell'ambito dell'attività di vigilanza in materia di campagna elettorale regionale.**

ARTICOLO 54septies. (Obbligo di comunicazione)

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazioni per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla Commissione ed al **Co.Re.Com.** i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.
2. **In caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica).**

ARTICOLO 54^{novies}
(Sondaggi)

1. Nei quindici giorni precedenti la data dell'elezione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati realizzati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. Il Co.Re.Com. determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. La diffusione e la pubblicazione dei risultati, anche parziali, dei sondaggi per l'elezione del Consiglio regionale, realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1, devono essere accompagnate dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;
- b) committente ed acquirente;
- c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- d) domande rivolte;
- e) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- f) criteri seguiti per l'individuazione del campione;
- g) date in cui è stato realizzato il sondaggio;
- h) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, il Co.Re.Com. attiva le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della l. 28/2000.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

⁽²⁾ Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 13 novembre 2002, n. 21.

Tavolo Tecnico Congiunto

Autorità – Giunte regionali – Consigli regionali – Coordinamento Co.re.com

**Conferimento delle deleghe
dall’Autorità ai Comitati regionali per le comunicazioni
(Co.re.com.)**

**RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO
- risultati e proposte -**

Roma 18 aprile 2002
Napoli 27 giugno 2002

Indice:

1. Il Tavolo tecnico

- 1.1. Presentazione
- 1.2. Il mandato ricevuto dal Tavolo politico
- 1.3. L'articolazione del lavoro

2. Le conclusioni: accordo-quadro e conseguente schema di convenzione-tipo

2.1. Sommario delle conclusioni e osservazioni finali

- a) deleghe
- b) risorse
- c) procedure

2.2. Schema di "accordo-quadro"

Gli articoli:

- Art. 1 Oggetto della convenzione*
- Art. 2 Il quadro finanziario della convenzione*
- Art. 3 Criteri, tempi e modi per la sottoscrizione delle singole convenzioni*
- Art. 4 Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione*
- Art. 5 Principio di leale collaborazione*
- Art. 6 Poteri sostitutivi*
- Art. 7 Relazione annuale*

Allegato: *Ipotesi ripartizione risorse - Tabella*

3. Il percorso del Tavolo tecnico: allegati

3.1. Sottogruppo "deleghe"

- 3.1.1. Esame analitico delle materie delegabili
- 3.1.2. Le materie da delegare, tabelle di riepilogo

3.2. Sottogruppo "risorse"

- 3.2.1. Documento condiviso sui principi
- 3.2.2. Quantificazione delle risorse
 - a) schede delega per delega
 - b) quantificazione media per Co.re.com
 - c) ripartizione per regione

3.3. Sottogruppo "procedure": la riflessione sull'accordo-quadro

1. Il Tavolo tecnico

1.1. Presentazione

Il Tavolo tecnico congiunto Autorità - Giunte regionali - Consigli regionali - Coordinamento dei Co.re.com./Co.re.rat. è stato attivato per compiere gli approfondimenti necessari ad avviare il processo di conferimento delle deleghe dall'Autorità ai Co.re.com.. I lavori del Tavolo tecnico si sono protratti per circa tre mesi, esattamente dal 18 aprile al 27 giugno 2002. In quell'arco di tempo si sono svolte tre riunioni plenarie e, complessivamente, dodici riunioni di tre sottogruppi tematici dedicati a "procedure", "materie delegabili", "risorse" (*Tabella di riepilogo dei lavori*). I materiali raccolti nel presente dossier rendono conto dei risultati del lavoro svolto, propedeutico all'obiettivo di rendere effettivo ed operante il decentramento sul territorio delle funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione.

1.2. Il mandato ricevuto dal Tavolo politico

L'insediamento del Tavolo tecnico era stato precedentemente deciso dal Tavolo politico congiunto, composto da Autorità - Giunte - Consigli, riunitosi il 19 marzo u.s., a Napoli, nella sede dell'Autorità, per un esame generale delle problematiche connesse all'istituzione dei Co.re.com ed al conferimento delle deleghe agli organismi regionali da parte dell'Autorità. In quella sede, le tre delegazioni presenti - *Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni; Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome; Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome* - hanno convenuto che l'approvazione delle leggi istitutive dei Co.re.com in 15 regioni (salite, nel frattempo, a 17) e la effettiva costituzione dei comitati in 11 regioni rappresentassero una base sufficiente per avviare il processo di delega.

L'istituzione dei Co.re.com è prevista dall'art. 1, comma 13, della legge 249/97. La norma citata, che definisce i Co.re.com. "funzionalmente organi" dell'Autorità, prevede che essi possano essere istituiti con leggi regionali, in sostituzione dei Comitati regionali radiotelevisivi (Co.re.rat.), di cui assumono competenze e funzioni, e prevede, inoltre, che l'Autorità possa delegare loro materie di sua competenza. L'avvio della legiferazione regionale è effettivamente avvenuta, secondo le previsioni di legge, dopo l'intesa tra Autorità e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. A seguito dell'intesa richiamata, l'Autorità ha, infatti, adottato la delibera 52/99 recante gli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni, e la delibera 53/99 con la quale è stato approvato il regolamento relativo alla definizione, da intendersi esemplificativa, delle materie di competenza dell'Autorità delegabili ai Comitati. Secondo quanto previsto dalla delibera 53/99 e dalle leggi regionali istitutive dei Comitati, il conferimento delle deleghe dall'Autorità ai Co.re.com. dovrà avvenire mediante la stipula di apposite convenzioni.

Ciò detto e considerata anche l'intervenuta novità della modifica del Titolo V della II parte della Costituzione, nella riunione del Tavolo politico congiunto del 19 marzo u.s. si è concordato di avviare gli approfondimenti necessari all'attuazione del processo di delega, convenendo di procedere "*rebus sic stantibus*", vale a dire secondo le previsioni della legge 249/97, nella consapevolezza, ma anche nell'incertezza degli effetti che potranno dispiegarsi con l'attuazione della riforma costituzionale citata, la quale, tra l'altro, attribuisce alle Regioni una potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento della comunicazione.

Il Tavolo politico Autorità-Giunte-Consigli ha quindi deciso di attivare un Tavolo tecnico, con la partecipazione anche del Coordinamento nazionale dei Co.re.com./Co.re.rat., affidandogli l'incarico di approfondire tre questioni:

1. messa a punto di una convenzione-tipo sulle deleghe adattabile alle singole realtà regionali;
2. ricognizione e classificazione delle materie delegabili, anche alla luce dell'evoluzione normativa;
3. valutazione e quantificazione delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe.

1.3. L'articolazione del lavoro

Conformemente al mandato ricevuto, il Tavolo tecnico ha intrapreso il proprio lavoro dandosi l'obiettivo di giungere alla stesura di una relazione conclusiva entro la fine del mese di giugno, così da fornire una base comune condivisa alla successiva verifica politica da compiersi entro l'estate. Il Tavolo tecnico si è quindi suddiviso in tre sottogruppi ("procedure", "deleghe", "risorse"), corrispondenti alle tre questioni individuate in sede politica, procedendo a specifici approfondimenti e quindi ad una verifica e ad una interazione dei risultati parziali in apposite sedute plenarie, prima nel corso dei lavori e poi a conclusione degli stessi. L'articolazione in sottogruppi ha consentito una partecipazione ampia e approfondita. (*Tabella dei componenti delle delegazioni*)

2. Le conclusioni: l'accordo-quadro e il conseguente schema di convenzione-tipo

2.1 Sommario delle conclusioni e osservazioni finali

Le conclusioni del Tavolo tecnico sono illustrate negli elaborati dei tre sottogruppi: "deleghe", "risorse", "procedure" (riportati negli allegati, al punto 3 della presente relazione.) e operativamente riassunte nello schema di "accordo-quadro". I risultati dei singoli Sottogruppi sono stati confrontati in sede plenaria. Sinteticamente, l'esito del Tavolo, tenendo conto ed evidenziando anche le osservazioni svolte nella riunione plenaria del 27 giugno u.s., si può riassumere nei termini seguenti:

a. deleghe

- il Sottogruppo "deleghe" ha individuato le materie da delegare, classificandole per funzioni: consultive, di vigilanza e controllo, istruttorie e di gestione;
- le funzioni consultive, di vigilanza e controllo ed istruttorie sono apparse, senza alcuna incertezza, immediatamente delegabili;
- le deleghe di gestione ("monitoraggio" e "Registro operatori comunicazione" – "Roc"), in quanto particolarmente complesse ed onerose, sono state oggetto di uno speciale esame;
- si è convenuto tuttavia che la delega ai Co.re.com. debba essere conferita per l'intero pacchetto delle materie delegabili, ancorché per talune materie la concreta attivazione dell'esercizio delle deleghe stesse (segnatamente: monitoraggio e Roc) non possa non essere subordinata a taluni approfondimenti tecnici, la cui tempistica e modalità dovrà trovare inserimento nell'accordo-quadro.

b. risorse

- il Sottogruppo risorse ha sviluppato una discussione approfondita, volta a raggiungere un'intesa: i. su taluni principi generali concernenti il quadro di riferimento delle risorse; ii. una quantificazione convenzionalmente ragionevole in ordine alle risorse necessarie (finanziarie e professionali) per coprire i costi prodotti nei Co.re.com. dalle attività generate dall'esercizio delle deleghe riferite alle funzioni consultive, di vigilanza e controllo ed istruttorie;
- relativamente ai principi pare opportuno richiamare la condivisione del fatto che l'Autorità non dispone nel proprio bilancio delle risorse necessarie a finanziare l'esercizio delle deleghe, in quanto si tratta di attività che non sono state finora svolte se non in misura esigua e sporadica;
- è stato altresì condiviso il principio che l'Autorità finanzia l'esercizio delle attività generate sul territorio dall'esercizio delle deleghe conferite ai Comitati e che dovrà essere adottato un principio di "verifica" e "revisione" delle risorse trasferite, in quanto non vi sono esperienze pregresse né precedenti che consentano di fare una stima se non genericamente "presuntiva" delle attività generate;
- relativamente ad una specifica delega – "controversie tra ente gestore del servizio di tlc e utenti privati" – è stata richiamata la necessità di prevedere una verifica dell'attività generata con periodicità ravvicinata;
- al Tavolo è stato altresì richiamata l'importanza della formazione per i Co.re.com ai fini del corretto ed efficace esercizio delle deleghe, auspicando un impegno in tale senso da parte dell'Autorità;
- l'Autorità inserirà le risorse previste per le deleghe nell'apposito capitolo di bilancio, modificandone il "titolo";

- con *grande nettezza* è stato sottolineato al Tavolo, con una generale e consapevole presa d'atto, che i costi aggiuntivi generati per i Co.re.com dall'esercizio delle deleghe conferite dall'Autorità non dovranno gravare sui bilanci delle Regioni.

c. procedure

- il Sottogruppo "procedure" ha sviluppato dapprima un approfondito esame sulla nozione di "convenzione-tipo", giungendo alla conclusione che fosse preferibile definire "accordo quadro" lo schema messo a punto in forma di articolato, ed inteso come "modello di riferimento che prefigura il contenuto delle convenzioni";
- a conclusione del percorso del Tavolo, l'articolato è stato integrato con due articoli relativi a: *i.* il quadro finanziario della convenzione; *ii.* criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni;
- al Tavolo è stata altresì sottolineata l'opportunità che venga previsto un meccanismo di controllo sull'applicazione delle Convenzioni, al fine di attuare una sorta di "monitoraggio di rendimento", che coinvolga secondo opportune modalità le "quattro gambe" che hanno partecipato ai lavori del Tavolo tecnico;
- è stata altresì richiamata l'esigenza che tutte le componenti del Tavolo si impegnino nelle sedi opportune e con le iniziative adeguate affinché sia reso possibile ai presidenti dei Co.re.com. (e, a certe condizioni, ai componenti) beneficiare dell'istituto dell'aspettativa, come peraltro indicato nella delibera 52/99.

2. 2. L'accordo-quadro e il conseguente schema di convenzione-tipo

Qui di seguito si riporta lo "Schema di 'Accordo Quadro'".

SCHEMA DI "ACCORDO QUADRO"

Costituisce oggetto del presente accordo-quadro l'individuazione dei principi generali concernenti l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione.

L'accordo quadro delineato nelle seguenti disposizioni costituisce un modello di riferimento che prefigura il contenuto delle convenzioni attraverso il quale elaborare le singole fattispecie negoziali nel rispetto del necessario coordinamento, sull'intero territorio nazionale, dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, delle rispettive competenze istituzionali e delle specifiche esigenze locali.

Costituirà oggetto delle singole convenzioni tra l'Autorità e ciascuna regione l'individuazione in concreto delle funzioni delegate, dei programmi e dei piani di attività, degli strumenti di coordinamento amministrativo, oltre all'individuazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle funzioni delegate.

Potrà costituire, altresì, oggetto delle singole convenzioni la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione degli interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.

Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di

attività con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Costituisce oggetto della convenzione l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazione, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità.
2. Può costituire, altresì, oggetto della convenzione la disciplina degli strumenti e delle modalità di attuazione di interventi nei settori di interesse comune, ferme restando le rispettive sfere di competenza.
3. Ogni convenzione dovrà altresì prevedere, con riferimento ad un arco temporale triennale, la predisposizione di programmi di attività con riferimento alle funzioni delegate, da comunicare all'Autorità.

Art. 2.

Il quadro finanziario della convenzione

1. Le parti concordano gli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate e le modalità di trasferimento di tali stanziamenti.
2. Si conviene che tale stanziamento abbia ad oggetto le attività relative all'esercizio delle deleghe.
3. All'esito della quantificazione degli stanziamenti da destinare all'esercizio delle funzioni delegate, la ripartizione della somma fra le varie Regioni dovrà effettuarsi con l'attribuzione di una quota fissa comune a tutte le Regioni, ed il resto secondo i seguenti parametri di riferimento: popolazione, superficie, numero di emittenti televisive e operatori attivi aventi sede sul territorio. (*vedere Tabella allegata**)

Art. 3

**Criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui
alle singole convenzioni**

1. Prima della stipula della convenzione le parti procedono d'intesa alla ricognizione delle funzioni effettivamente ed utilmente delegabili, degli interventi richiesti, e delle risorse finanziarie disponibili.
2. Le materie delegabili sono riconducibili alle seguenti funzioni: consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie. In particolare, si è convenuto che possano essere immediatamente delegabili le funzioni relative alle seguenti materie:
 - a. Diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazioni, relativamente all'attività di vigilanza.
 - b. Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di titolo abilitativi in ambito locale, relativamente all'attività di vigilanza.
 - c. Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, con riferimento al settore editoriale e radiotelevisivo, e relativamente alle funzioni di vigilanza e all'avvio dei procedimenti sanzionatori, e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.
 - d. Tutela dei minori nel settore radiotelevisivo con riferimento alle funzioni di vigilanza e salvo il rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dall'Autorità.
 - e. Esercizio del diritto di rettifica, con riferimento al settore radiotelevisivo locale, limitatamente a funzioni istruttorie ed all'applicazione dell'art. 10, commi 3 e 4 della legge n. 223 del 1990.
 - f. Vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale.

- g. Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti, con riferimento alla fase relativa al tentativo di conciliazione.
 - h. In materia di disposizioni relative al divieto di posizione dominante, la vigilanza sull'applicazione della normativa antitrust, con riferimento al mercato dell'editoria quotidiana in ambito regionale.
3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo-quadro l'Autorità, al fine del conferimento della delega, definisce gli studi di fattibilità per la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione e le modalità del monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive.
 4. L'Autorità, anche sulla base degli schemi di convenzione predisposti, può stabilire, con apposita delibera, i principi e i criteri direttivi necessari al fine di assicurare il coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni, ad essa affidati dalla legislazione vigente.

Art. 4

Durata, aggiornamento e integrazione della convenzione

1. La convenzione costituisce strumento ordinario per l'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione del rapporto di delegazione e ha durata triennale.
2. La convenzione si intende tacitamente rinnovata alla scadenza, salva motivata determinazione di una delle parti, da comunicare all'altra entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza della convenzione stessa.
3. Le parti contraenti si impegnano ad ogni opportuno aggiornamento della convenzione, anche in relazione alle sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati della verifica annuale di cui all'articolo 7, provvedendo alla conseguente ridefinizione delle relative risorse.

Art. 5

Principio di leale collaborazione

1. Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate s'impegnano ad un'attuazione della convenzione fondata su uno spirito di leale collaborazione.
2. In tale prospettiva, le parti si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative in coerenza con i principi della semplificazione e dell'efficacia degli interventi.
3. Le parti convengono che, per approfondire gli eventuali problemi di coordinamento amministrativo e per proporre le relative soluzioni, possano essere istituite specifiche commissioni paritetiche.

Art. 6

Poteri sostitutivi

1. In caso di accertato inadempimento degli impegni assunti dall'amministrazione delegata nell'ambito della convenzione, l'Autorità assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale può assumere le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.
2. Ove, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, non sia utilmente esercitabile il potere sostitutivo, l'Autorità può disporre la revoca della delega delle relative funzioni.

Art. 7

Relazione annuale

1. L'amministrazione delegata trasmette all'Autorità, con cadenza annuale e sulla base del programma di attività di cui all'articolo 1, comma 3, una relazione sull'attività svolta e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate.

** Nelle pagine seguenti sono riportate le Tabelle (in lire ed euro) contenenti un'ipotesi di ripartizione tra le Regioni e le province autonome che hanno istituito il Co.Re.Com della somma destinata a finanziare l'esercizio delle materie da delegare (escluse le deleghe di gestione - Roc e Monitoraggio), come determinata dal Sottogruppo "risorse": l'ipotesi è stata elaborata dalla Regione Umbria in collaborazione con i Co.re.com. nell'intento di trovare un equilibrio che tenesse conto sia delle esigenze delle Regioni più piccole che delle esigenze delle Regioni più grandi.*

3. Il percorso del Tavolo tecnico: allegati (documenti dei Sottogruppi)

3.2. Sottogruppo “deleghe”

Il Sottogruppo “deleghe”, coordinato dal Commissario, dott. Giuseppe Sangiorgi, si è riunito tre volte, una volta congiuntamente con il Sottogruppo “risorse”, procedendo ad una analitica ed approfondita disamina delle “materie delegabili” secondo la classificazione della delibera 53/99. Tale lavoro ha prodotto un documento dettagliato delle materie delegabili, definito “Foglio di lavoro del Sottogruppo ‘materie delegabili’”, e un secondo documento, definito “Tabella riassuntiva del Foglio di lavoro”, che individua le materie a delegabilità immediata distinte da quelle per le quali l’attivazione della delega presuppone il completamento di un’apposita istruttoria di fattibilità tecnica. Qui di seguito si riportano i due documenti.

3.2.1. Esame analitico delle “materie delegabili”

Il tavolo tecnico incaricato di individuare in concreto – avuto riguardo alle indicazioni recate nella delibera 53/99 dell’Autorità - le materie su cui conferire la delega ai Corecom, individuandone al contempo contenuti, ampiezza e modalità di esercizio, ha preliminarmente condiviso un approccio metodologico incardinato su due direttrici.

- Quanto al *modus operandi* si è scelto di seguire sistematicamente la griglia già individuata nella delibera 53/99, procedendo pertanto secondo lo schema delle *funzioni* delegabili (consultive, di gestione, di vigilanza e controllo, istruttorie).
- Quanto ai principi ed alla *ratio* cui ispirare il lavoro di ricognizione e di definizione delle funzioni da delegare, si è scelto di procedere assumendo come parametro di riferimento il profilo delle garanzie, da intendersi nella duplice accezione di garanzie dell’utente (tutela dei diritti, trasparenza delle procedure, decentramento delle sedi decisionali, ecc.) e di garanzie degli operatori (accesso ai mercati, non discriminazione, *competition*, ecc.).

Prima di entrare nel merito della discussione, il Commissario Sangiorgi, coordinatore del Sottogruppo, ha inteso chiarire con quale “*filosofia*”, e con quale approccio culturale, l’Autorità si accinge ad avviare il complesso lavoro di ricognizione sulle materie delegabili. In particolare ha sottolineato che il conferimento della delega costituisce non già un momento di spossessamento di compiti e funzioni da parte dell’Autorità, ma, al contrario, determina l’arricchimento ed il completamento del sistema in termini di estensione e potenziamento di quelle funzioni di vigilanza e garanzia sul mercato della comunicazione convergente attribuite dal legislatore all’Autorità stessa.

Una ulteriore considerazione preliminare, su cui è stato registrato unanime avviso, riguarda l’ambito delle materie delegabili. Al riguardo, si è posto l’accento sulla circostanza che l’elencazione delle materie delegabili recata nella delibera 53/99 non ha carattere di esaustività e che, pertanto, si potrà dar luogo ad ulteriori deleghe *in itinere*, secondo procedure definite, così riassumibili: individuazione della nuova materia, consultazione dei Co.re.com, valutazione nel merito dei contenuti delegabili con

contestuale indicazione delle risorse necessarie, conferimento formale della delega. A titolo meramente esemplificativo, si è fatto cenno a due temi suscettibili di delega ai Co.re.com per gli aspetti di rilevanza locale: le funzioni attribuite all'Autorità dall'art. 4 comma 3 della legge 249/97 (disciplina delle modalità e dei limiti degli obblighi di natura civica imposti ai soggetti che installano reti di telecomunicazione transanti su beni pubblici) e le attribuzioni dell'Autorità in materia di vigilanza e contrasto della pirateria multimediale¹.

Un'ultima considerazione preliminare riguarda il fatto che in ordine alle deleghe il *Sottogruppo*, conformemente alle indicazioni del tavolo politico, ha proceduto "*rebus sic stantibus*" rispetto alle novità intervenute con la riforma del Titolo V della Costituzione.

Nel merito, si è poi proceduto all'esame delle materie su cui conferire la delega.

a) Funzioni Consultive.

Il *Sottogruppo*, onde fugare perplessità in ordine al criterio della "*delegabilità*" di funzioni consultive, ha preliminarmente condiviso il principio interpretativo secondo cui per *funzioni consultive* debba intendersi l'esercizio da parte dei Corecom di un'attività consultiva, nei riguardi dell'Autorità, in termini di espressione di un parere – obbligatorio e non vincolante, e da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta - nella fase di predisposizione di delibere e di provvedimenti attinenti materie su cui l'esercizio di detta funzione consultiva è esplicitamente previsto ed espressamente disciplinato.

Adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5. Al riguardo il *Sottogruppo* ha ritenuto che trattasi di materia su cui i Corecom devono esprimere il proprio parere. Come è noto, il *regolamento ROC* è stato emanato con delibera 236/01/Cons, ed è già stato oggetto di ripetuti interventi modificativi. La funzione consultiva potrà pertanto trovare esplicazione in occasione di ulteriori eventuali modifiche del Regolamento. Per unanime avviso si è stabilito che detta funzione consultiva potrà avere concreta attuazione solo successivamente all'avvio dell'esercizio da parte dei Corecom delle funzioni delegate in materia di gestione del ROC

Definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 7. Dopo ampia discussione, il *Sottogruppo* ha condiviso al riguardo la seguente linea interpretativa: le tariffe di interconnessione ed accesso sono per definizione *tariffe nazionali*. Peraltro la legislazione vigente già prevede, in argomento, l'esercizio di un potere consultivo, sulle decisioni dell'Autorità, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e della competente Commissione UE. L'attribuzione ai Corecom di una funzione consultiva propriamente detta non appare pertanto soluzione idonea. Diversamente, si è convenuto che sulla materia dell'interconnessione e dell'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, come anche su altri aspetti delle politiche in materia di tic (unbundling, preselezione, ecc), laddove emergessero in ambito locale esigenze significative e specifiche, comunque meritevoli di attenzione da parte del regolatore nazionale, deve essere attribuita ai Corecom la facoltà di

¹ La legge 18 agosto 2000, n. 48 contenente "*Nuove norme di tutela del diritto d'autore*", affida all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compiti di prevenzione e controllo ispettivo a presidio della proprietà intellettuale nei settori in cui l'Agcom esercita funzioni di garanzia e di regolamentazione. Obiettivo della legge è quello di fornire adeguati strumenti di contrasto del fenomeno della pirateria, anche attraverso un'azione di vigilanza, prevenzione ed accertamento sul territorio esercitata in coordinamento con la SIAE sull'attività di riproduzione e duplicazione, distribuzione, vendita, noleggio di supporti; sulla proiezione in sale cinematografiche di opere; sull'attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo; sui centri di riproduzione pubblici o privati, per attività di fotocopia, xerocopia o simili.

esercitare un potere di segnalazione, finalizzato evidentemente non a modificare *in corsa* i listini, operazione concretamente non realizzabile, ma a costituire base d'analisi per le valutazioni e le revisioni successive.

Emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 2. Anche con riguardo a questo tema, il *Sottogruppo* ha condiviso l'orientamento che trattasi, in linea di principio, di materia non a rilevanza locale, in considerazione della circostanza che gli standard di qualità dei servizi, e la stessa Carta di servizio, sono di norma identici sull'intero territorio nazionale. Alla luce di tale considerazione, la funzione delegabile in ambito locale è apparsa, piuttosto, una funzione di vigilanza e controllo sull'effettivo rispetto di tali standard nei diversi ambiti locali. Tale funzione, riconducibile in definitiva a quella successivamente richiamata nella Delibera 53/99 a proposito delle "modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti", si riconnette strettamente alle funzioni istruttorie delegabili in materia di controversie tra gestori dei servizi di telecomunicazione ed utenti. Anche in questo caso, per condiviso orientamento, si tratterebbe pertanto di individuare in capo ai Corecom più che una funzione consultiva propriamente detta, un potere di segnalazione all'Autorità in ordine al rispetto degli standard di qualità dei servizi.

Adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 12. il *Sottogruppo* ha ritenuto che trattasi di materia su cui i Corecom devono esprimere il proprio parere. E' stato peraltro chiarito che non si tratta di acquisire il parere di ciascun Corecom. L'attività consultiva dovrà pertanto esplicarsi per il tramite del coordinamento nazionale.

Predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1 comma 6, lett. b) n. 10. Al riguardo il *Sottogruppo* ha ricordato che l'attività consultiva dei Corecom si esplica in questo caso non già su materia di diretta competenza dell'Autorità, ma su una competenza in ordine alla quale è l'Autorità stessa ad essere a sua volta destinataria di una funzione consultiva. In tal senso, il ruolo consultivo dei Corecom va inteso in termini di affiancamento di quello esercitato dall'Autorità. In altri termini, l'Autorità "sente" i Corecom, prima di esprimere il proprio avviso. Ne consegue che, a differenze di quanto previsto in materia di sondaggi, in questo caso la funzione consultiva dei Corecom può essere esercitata singolarmente, per ciascuna realtà territoriale, in considerazione della possibile rilevanza locale dei singoli temi oggetto di valutazione.

A conclusione dell'esame delle funzioni consultive, come indicate nella delibera 53/99, si è fatto cenno alla eventualità di prevedere forme di consultazione anche su altri aspetti dell'attività dell'Autorità aventi rilevanza e implicazioni di carattere locale. Particolare attenzione è stata dedicata, al riguardo, al tema dei *Piani* nazionali di assegnazione delle frequenze, anche nella prospettiva dell'adozione della tecnologia digitale. In proposito, premesso che sussiste in materia l'obbligo di acquisizione del parere delle Regioni, il *Sottogruppo* ha unanimemente sottolineato l'esigenza che, in occasione in particolare della definizione del *Piano dei siti*, i Corecom - ancorché non in un contesto di delegabilità, ma piuttosto di decentramento di funzioni ed attribuzioni dell'Autorità - siano coinvolti nelle procedure di consultazione. Al riguardo si è registrato unanime avviso in ordine alla circostanza che tale opportunità di coinvolgimento possa trovare eventuale formale ratifica in sede di firma delle Convenzioni tra Autorità e regioni.

b) Funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

Tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 5. Si tratta di una delle funzioni più delicate e complesse. Il tema è stato oggetto di ampia discussione al fine di chiarire, in particolare, il senso della delega "gestionale". Si è convenuto sulla delegabilità delle funzioni di tenuta del ROC propriamente dette (protocollo, data entry, iscrizione, rilascio certificazioni, call center, ecc.) nonché della funzione di accertamento della completezza e della regolarità formale

della documentazione rispetto agli adempimenti di legge (corretto assolvimento dell'obbligo di iscrizione, invio delle dichiarazioni nei termini previsti, conformità di tali dichiarazioni ai modelli standard predisposti dall'Autorità). Si è poi ipotizzato che tali funzioni di tenuta possano essere esercitate nei riguardi di tutti i soggetti destinatari di obbligo di iscrizione al ROC, ivi comprese le aziende di comunicazione operanti in ambito nazionale (in tal caso, quanto alla competenza territoriale, con riferimento alla sede legale), in considerazione del fatto che in un sistema informatico ben connesso l'una o l'altra soluzione risultano tecnicamente equivalenti. Un dibattito più ampio, con posizioni più articolate, si è invece svolto con riferimento all'esercizio delle attività istruttorie, di accertamento, valutazione e analisi connesse e conseguenti alla funzione di mera gestione. Si tratta di attività che vanno dalla verifica della completezza dei dati ai fini del rilascio delle certificazioni ai soggetti erogatori di contributi pubblici, all'esame della trasparenza e della conformità a legge degli assetti societari e dei trasferimenti di azioni o quote. Tali competenze presuppongono, anche per i singoli mercati locali della comunicazione, indirizzi omogenei sul piano nazionale e quindi non appaiono facilmente delegabili. Al riguardo, la discussione non è pervenuta a definire una posizione netta ancorché il dibattito abbia registrato un prevalente indirizzo circa l'opportunità di distinguere tra compiti di tenuta e funzioni di vigilanza e controllo rispetto alle quali la funzione di tenuta si caratterizza in termini di mera strumentalità. Naturalmente si tratta di valutazioni che potranno trovare in concreto differenti soluzioni nelle singole Convenzioni in ragione del grado di funzionalità e delle risorse disponibili presso ciascun Corecom. Sotto il profilo operativo, dal dibattito è emersa la proposta di avviare uno studio di fattibilità, eventualmente da affidare ad *Infocamere*², già aggiudicatario della gara per la gestione informatica del ROC. C'è infatti una dimensione tecnica dei problemi (c'è da condividere una rete), e restano da definire aspetti economici e finanziari per i quali appare essenziale affidarsi ad uno studio di fattibilità.

Monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 13. All'esame delle problematiche connesse alla delega delle funzioni di gestione in materia di monitoraggio il *Sottogruppo* ha dedicato un'ampia discussione. Dovendo procedere ad esaminare la delegabilità di funzioni di gestione, il dibattito, più che sui contenuti delle singole materie delegabili - il cui esame è stato approfondito con riferimento alla delega delle funzioni di vigilanza - ha privilegiato i profili di metodo e le problematiche procedurali. Una volta delimitato l'ambito della materia "*monitoraggio*", secondo la collaudata ripartizione in quattro aree: obblighi di programmazione, garanzie dell'utenza, pluralismo politico e pubblicità, si è proceduto alla condivisione del metodo di lavoro. Al riguardo si è stabilito di seguire il seguente percorso: preliminare ricognizione dell'esistente (esame delle attività esercitate dall'Autorità, dal Ministero delle comunicazioni per il tramite dei suoi organi periferici e dai Corecom); indicazione, da parte dell'Autorità, delle condizioni minime necessarie per poter procedere, in ciascun contesto locale, alla delega; conferimento di uno studio di fattibilità (eventualmente agli stessi soggetti esterni già impegnati nel monitoraggio nazionale) finalizzato a stabilire i parametri minimi comuni (format, data entry) idonei a conferire organicità di impianto all'intero progetto; formazione dei tecnici e degli analisti del monitoraggio all'interno dei singoli Corecom. Per opinione condivisa, la delega sulla gestione del monitoraggio è essenziale ai fini di un più puntuale esercizio dell'attività istituzionale dell'Autorità, tuttavia dovendo mettere a punto un'organizzazione sofisticata e complessa, è stata sottolineata l'esigenza di prevedere tempi non brevi ed anche la possibilità che il conferimento si realizzi nel tempo, per singole "*parti*" del monitoraggio. Essenziale, al riguardo, è un lavoro di "*mappatura*" delle situazioni (numero delle emittenti televisive locali) e delle potenzialità (situazione operativa degli ispettorati provinciali del ministero delle comunicazioni) esistenti in ciascun ambito territoriale nonché una valutazione dettagliata delle risorse finanziarie effettivamente disponibili. L'ampiezza della delega in materia di monitoraggio dipende infatti, in larghissima misura, dall'entità di dette risorse. A tale riguardo, è stato rilevato che l'unica soluzione tecnicamente

² Infocamere è la società che, ai sensi della legge 580/93, cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi delle Camere di commercio.

praticabile, in relazione alle risorse disponibili in tema di monitoraggio locale, ed anche in considerazione dell'elevato numero di emittenti televisive operanti nelle singole realtà territoriali, è quella del monitoraggio a campione ed a rotazione sull'intero palinsesto orario di ciascuna emittente, per periodi minimi settimanali. In questo caso resterebbe naturalmente aperto il problema di un controllo puntuale del rispetto degli obblighi posti in capo alle emittenti locali in relazione al tipo di concessione detenuta (commerciale, comunitaria). Sempre in funzione della delega sul monitoraggio, dovrà altresì essere effettuata una valutazione sia in ordine ai contenuti del nuovo contratto di avvalimento col Ministero, una cui prima bozza è già stata predisposta, sia con riferimento al ruolo degli ispettorati territoriali del Ministero stesso. Al riguardo il dibattito ha preso atto dell'esistenza di alcuni problemi interpretativi (avvalimento o collaborazione? Gratuita o a titolo oneroso?) ancora insoluti e della necessità, in prospettiva, di studiare i tempi e le modalità del passaggio dal regime dell'avvalimento, a quello delle deleghe.

c) Funzioni di vigilanza e controllo

Prima di procedere all'esame delle singole materie delegabili, secondo l'indicazione recata dalla delibera 53/99, il Sottogruppo ha discusso e valutato l'ipotesi di attribuire ai Co.re.com, per gli aspetti di rilevanza locale, anche una competenza in ordine al primo esame ed alla preliminare istruttoria delle eventuali violazioni (accertate d'ufficio o su segnalazione di terzi) commesse con riferimento ad obblighi previsti per le materie su cui gli stessi Corecon esercitano una funzione delegata di vigilanza e controllo. Tale ipotesi, che nulla innova in ordine ai poteri sanzionatori dell'Autorità, punterebbe, in definitiva, al decentramento delle funzioni istruttorie preliminari, sul modello "par condicio". Si tratta di una ipotesi di carattere generale, orizzontale rispetto a tutte le diverse funzioni delegate ai Corecom, che si rimette all'attenzione del Tavolo.

Esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 3. L'Autorità si è riservata di effettuare uno specifico approfondimento con il Ministero allo scopo di una condivisione di orientamenti in ordine alla competenza sulla materia. E' emerso tuttavia il convincimento che si tratta di materia la cui competenza è ormai attribuita al Ministero delle comunicazioni³

Rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 8. L'orientamento condiviso è che la funzione di vigilanza delegabile debba essere strettamente riferita alla nozione di accesso piuttosto che a quella di interconnessione. Si tratta di materia che inerisce esclusivamente al settore delle telecomunicazioni e che presuppone l'esercizio di attribuzioni in ambito locale esercitabili generalmente caso per caso, a seguito di specifiche denunce. Fattispecie tipica di materia delegabile è quella relativa al diritto di accesso alle infrastrutture locali di telecomunicazione (canalizzazioni, centraline). L'azione di vigilanza al fine di verificare l'effettivo rispetto del diritto di accesso (tipico il caso dell'accesso alle infrastrutture civili di Telecom in funzione dell'unbundling - accesso disaggregato alla rete dell'operatore dominante) è stata finora esercitata dall'Autorità con ispezioni in loco. Tale attività è convenzionalmente delegabile ai Corecom.

Rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 15. Pur non essendoci abrogazione esplicita della competenza già attribuita all'Autorità, resta il fatto che l'art. 3 comma 5 ter del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (legge 78/99), ha esplicitamente

³ Cfr. art. 6 decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2001 n. 317.

previsto l'avvalimento, per l'esercizio di tale funzione di vigilanza, degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Si tratta in ogni caso di competenza ormai esercitata da altri organismi, essenzialmente d'ambito locale (regioni ed Autonomie locali, Ag. Nazionale protezione ambiente). Il problema dell'attribuzione della competenza è comunque in via di definitiva soluzione.

Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 1. Il dibattito ha toccato soprattutto la materia delle telecomunicazioni. La vigilanza sui prodotti e servizi di telecomunicazione è delegabile ai Corecom, sia quanto agli operatori destinatari di licenza (OLO, *Other Licensed Operators*), sia quanto ai soggetti destinatari di autorizzazione (ISP, *Internet Service Provider*), a condizione che si tratti di soggetti operanti in ambito esclusivamente locale. Quanto al prodotto audiovisivo ed editoriale le problematiche relative alla delegabilità delle funzioni sono state trattate unitamente all'aspetto relativo alla vigilanza sulle modalità di distribuzione di servizi e prodotti, cui si rimanda.

Verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali. Il *Sottogruppo* ha trattato questo tema ed i suoi aspetti di delegabilità avendo a riferimento la positiva esperienza di interazione e collaborazione già avviata in occasione di tutte le più recenti campagne elettorali. In primo luogo si è sottolineato che la delegabilità riconosciuta dalla delibera 53/99 è già in parte superata a seguito della successiva entrata in vigore della legge 28/2000 che deve pertanto costituire il nuovo parametro di riferimento. Occorre in particolare, per condiviso orientamento, tenere conto, ai fini della individuazione di eventuali ulteriori funzioni delegabili, di quelle attribuzioni già direttamente conferite ai Corecom dall'anzidetta legge 28/2000. Nell'ottica della delegabilità di ulteriori funzioni il *Sottogruppo* ha posto l'accento sul problema delle risorse finanziarie necessarie allo scopo ed ha sottolineato l'esigenza di tenere conto della dinamicità della situazione determinata per un verso dal recente pronunciamento della Corte Costituzionale, e per l'altro dall'iniziativa del Governo che ha predisposto uno schema di disegno di legge in materia.

Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 3. Per condiviso orientamento, la vigilanza sulle modalità di distribuzione dei prodotti audiovisivi da parte di emittenti radiotelevisive a carattere locale, e sulla conformità di tali prodotti ai parametri indicati dalla legge, costituisce materia da delegare ai Corecom. Si tratta peraltro di una delega strettamente collegata alle funzioni di gestione delegate in materia di monitoraggio. Oggetto della delega sono pertanto le funzioni di vigilanza, in ambito locale, delle norme in materia di obblighi di programmazione previsti dal legislatore a carico delle emittenti locali (ore minime di trasmissione giornaliera e settimanale, tenuta del registro dei programmi e conservazione delle registrazioni, informazione locale e su problematiche sociali, programmi originali autoprodotti per le emittenti a carattere comunitario); affollamenti pubblicitari e connessi divieti in materia; rispetto delle fasce protette e delle speciali disposizioni di tutela nei riguardi di determinate utenze (minoranze linguistiche e minori, oggetto peraltro di specifica previsione di delega). Una riflessione da fare è quella in ordine alla delegabilità ai Corecom delle funzioni di vigilanza in materia di pubblicità delle amministrazioni pubbliche (articolo 5, commi da 1 a 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67). In particolare va valutata l'opportunità di attribuire ai Corecom il compito di acquisire, secondo il criterio della competenza territoriale, le comunicazioni da parte delle amministrazioni pubbliche locali relative all'assolvimento degli obblighi di destinazione della pubblicità su quotidiani e periodici⁴.

⁴ La previgente disciplina (art. 9 legge 223/90 e successive modificazioni) che individuava analoghi oneri di investimento a beneficio dell'emittenza radiotelevisiva (tv locali e radio locali e nazionali) è stata abrogata dall'articolo 16 della legge 150/2000, recante "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni".

Rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 4. Si tratta di disposizione superata a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 36/97/CE che, modificando la precedente 552/89/CE, ha lasciato alla libera contrattazione tra gli operatori la definizione di tale materia.

Rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 6. Il *Sottogruppo* si è espresso unanimemente per la delega delle funzioni di vigilanza sull'emittenza locale in relazione ai parametri di tutela espressamente individuati dalle leggi e dai regolamenti vigenti (fasce orarie di tutela, divieto di inserzione di pubblicità nei programmi di cartoni animati e nei programmi per bambini di durata inferiore a trenta minuti, divieto di programmazione di film vietati ai minori di anni 18). Più problematico è apparso l'approccio alle funzioni di vigilanza con riferimento al divieto imposto alla trasmissione di programmi genericamente suscettibili di "nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori" (art. 15, comma 10, legge 223/90). Al riguardo il *Sottogruppo* ha espresso l'avviso di riservare una decisione definitiva subordinatamente ad un esame più approfondito dell'argomento, sussistendo il rischio di tradurre tale divieto in prassi applicative disomogenee nei diversi contesti territoriali. A fronte della condivisa esigenza di individuare criteri metodologici e parametri di valutazione omogenei, sono emerse in proposito alcune indicazioni operative: con riferimento alle modalità di presentazione delle denunce da parte dei cittadini e delle loro associazioni, si è proposto di introdurre modelli standard di segnalazione per tipologie uniformi di infrazioni; quanto al rapporto con gli operatori, si è ravvisata l'utilità di un intervento dei Corecom in termini di stimolo alla definizione di codici di autodisciplina nei diversi ambiti regionali e di vigilanza in ordine alla loro applicazione. Da ultimo è stata richiamata l'attenzione sul recente intervento del legislatore in materia di tutela dei minori in relazione ai programmi di televendita⁵.

Rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 7. Il *Sottogruppo* ha esaminato l'argomento alla luce in particolare delle disposizioni di tutela recate dalla legge 482/99⁶. La funzione di vigilanza e di garanzia si riassume, in tale contesto, in un compito di generale tutela attribuito all'Autorità con riferimento all'accesso ai media da parte delle comunità linguistiche riconosciute. Non si tratta di attività propriamente di vigilanza in quanto non esiste, al riguardo, una procedimentalizzazione della funzione, né sanzioni correlate. Il dibattito ha chiarito che il principio di tutela potrebbe efficacemente esercitarsi in termini di funzione consultiva, con riferimento alla possibilità di sollecitare l'attenzione del servizio pubblico radiotelevisivo affinché il *Contratto di servizio* preveda, in particolare nell'informazione regionale, spazi ed accessi dedicati alle minoranze linguistiche. In tale ottica, l'intervento dei Corecom appare largamente auspicabile.

Rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 8. Le modalità di esercizio del diritto di rettifica con riferimento al mezzo radiotelevisivo sono dettagliatamente indicate nell'articolo 10 della legge 223/90⁷. Il dibattito si è pertanto concentrato

⁵ Cfr. al riguardo l'art. 52 della legge 1 marzo 2002, n. 39, recante "disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001", che estende alle televendite i principi fondamentali in materia di tutela dei minori.

⁶ La legge 15 Dicembre 1999, n. 482, recante "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche", stabilisce il principio della valorizzazione delle lingue e delle cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo ed attribuisce alle autonomie locali interessate il compito di individuare la delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si applicano le disposizioni di tutela di dette minoranze linguistiche storiche.

⁷ Esercizio del diritto di rettifica. Articolo 10, commi 2, 3 e 4 della legge 223/90:

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

sull'ampiezza della delega ai Corecom in relazione alle diverse fasi di tale procedura. La valutazione che è emersa è che la delibera 53/99 sembra voler circoscrivere in misura significativa la sfera delle funzioni delegabili, nel momento in cui impone la tempestiva comunicazione all'Autorità e l'acquisizione del relativo nulla-osta, il che ricondurrebbe in definitiva la competenza sostanziale su tale materia alla responsabilità dell'Autorità stessa, residuando ai Corecom la mera funzione di recettore sul territorio dell'eventuale istanza del soggetto che si ritenesse leso nel suo diritto. Il *Sottogruppo* ha condiviso al riguardo una diversa posizione che prevede in definitiva la delegabilità della procedura di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge 223/90 ai Corecom in tutti i casi in cui risulta coinvolta un'emittente radiotelevisiva locale. In definitiva il *Sottogruppo* propone una delega ampia ai Corecom per quanto riguarda le funzioni di vigilanza in materia di esercizio del diritto di rettifica sulle emittenti locali⁸.

Rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lett. b) n. 12. Il tema della delegabilità presenta profili di analogia, dal punto di vista metodologico e concettuale, con quello relativo all'esercizio del diritto di rettifica. Il *Sottogruppo* ha infatti ravvisato la delegabilità delle funzioni di vigilanza in materia di sondaggi diffusi attraverso il mezzo televisivo e radiofonico in ambito locale ed ha riproposto l'esigenza di un approfondimento *ad hoc* in relazione ai profili di problematicità connessi all'eventuale conferimento di analoga delega per quanto riguarda l'editoria locale. In sostanza è stato riproposto il problema di cosa debba intendersi per quotidiani e periodici locali. Più in generale, sotto il profilo dei contenuti della delega, è stato ricordato che l'Autorità ha concluso una consultazione pubblica sull'argomento (delibera 16/02/CSP) e che, successivamente alla predisposizione del documento di sintesi, si provvederà ad emanare un regolamento in materia, i cui contenuti saranno peraltro ampiamente ispirati all'esperienza maturata sul tema dei sondaggi elettorali.

Rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2. Le attribuzioni in materia di antitrust in funzione della tutela del pluralismo non sono delegabili perché largamente esercitate nel contesto di mercati nazionali ovvero perché richiedono, anche in relazione ad eventuali accertamenti riguardanti situazioni lesive del pluralismo entro ambiti locali, valutazioni, orientamenti ed indirizzi omogenei, elaborati in sede nazionale. L'unico aspetto delegabile, in quanto già disciplinato dalla legge attraverso parametri oggettivi, è l'applicazione del dispositivo antitrust in ambito regionale nel mercato dell'editoria quotidiana, come previsto dalla legge 416/81⁹ e successive modificazioni ed

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.

4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima.

⁸Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di rettifica nel settore dell'editoria, l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'articolo 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dispone che, in caso di violazione del diritto alla rettifica, l'autore della richiesta può ricorrere direttamente per via giurisdizionale.

⁹Concentrazioni nella stampa quotidiana

Art. 3 comma 1 lett. b) della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (sostituisce l'art. 4 della l. 416/81).

Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo:

giunga ad editare o a controllare società che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle editate nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia più di una testata;

integrazioni. Si tratterebbe peraltro di una facoltà di delega coerente e compatibile con l'attribuzione ai Corecom dei compiti di gestione del ROC.

d) Funzioni Istruttorie:

Controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) n. 9. Il *Sottogruppo* ha ravvisato che una compiuta valutazione sui limiti e le condizioni di delegabilità dei singoli adempimenti istruttori presuppone uno specifico approfondimento. Si è ritenuto, pertanto, di rinviare ogni valutazione al riguardo.

Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati. Premesso che l'Autorità sta definendo il regolamento previsto in materia dalla legge 249/97, il *Sottogruppo* ha condiviso l'orientamento di considerare delegabile ai Corecom la prima fase della controversia, ossia il tentativo obbligatorio di conciliazione. Tale fase, peraltro, è considerata esperibile anche per il tramite delle Associazioni dei consumatori e delle Camere di commercio (si tratta di una indicazione che troverà formalizzazione nel testo dell'anzidetto regolamento), con la conseguenza che la delega non presuppone necessariamente l'esercizio dell'attività conciliatoria da parte dei Corecom, essendo lasciata alla libera determinazione dei singoli consumatori la scelta del soggetto (associativo o istituzionale) cui attribuire potestà di rappresentanza, secondo un principio di pluralismo delle sedi arbitrali. Resta invece attribuita all'esclusiva competenza dell'Autorità l'eventuale seconda fase della controversia, con la relativa istruttoria e l'emanazione del conseguente provvedimento risolutivo, vincolante per le parti. In conclusione d'esame, il *Sottogruppo* ha inteso sottolineare l'importanza del riconoscimento dell'accesso gratuito alla sede arbitrale garantito a ciascun utente.

3.2.2. Le materie da delegare, tabelle di riepilogo

La seguente tabella - che concludono il lavoro condotto dal *Sottogruppo* "*materie delegabili*", integrandone il foglio di lavoro - sono state predisposte allo scopo di individuare, a seguito di una precisa indicazione maturata al riguardo in seno al *Sottogruppo* stesso, le materie sulle quali è possibile - in linea di principio, e fatte salve le verifiche caso per caso in sede di stipula delle Convenzioni - conferire immediatamente la delega ai Co.re.com.; nonché quelle per le quali si pone una esigenza di differimento fino al realizzarsi di adeguate condizioni di operatività dei Co.re.com. stessi.

Conformemente alle indicazioni emerse dal dibattito in sede di *Sottogruppo*, l'indicazione di immediata delegabilità - che come detto, consegue ad una valutazione di contestuale adeguata operatività dei singoli Co.re.com. - riguarda le materie in cui l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo o di istruttoria scaturisce da istanze, denunce o segnalazioni di terzi (ovvero da specifiche indicazioni dell'Autorità), e sempre con stretto riferimento alle materie per le quali le funzioni di vigilanza siano esercitate in relazione a parametri qualitativi e quantitativi chiaramente indicati nella normativa di riferimento.

In definitiva, come si evince dalle tabelle che seguono, si è inteso dare una indicazione di immediata delegabilità per tutte quelle funzioni che non presuppongano l'esistenza e la piena operatività di un complesso apparato di gestione, e con riguardo alle quali non sussistano problemi interpretativi tali da

Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 8 lett. d), ultima parte, della legge 25 agosto 1997, n. 249, la disciplina antitrust di cui al presente articolo "è fatta salva" e resta pienamente operante anche con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni anticoncentrative nel settore delle comunicazioni previste dalla cennata legge 249/1997.

giustificare una previa indicazione di indirizzi e principi di riferimento, idonei ad assicurare omogeneità e coerenza d'azione nei diversi ambiti territoriali. In tal senso la delega presuppone, conformemente ai principi richiamati nella delibera 53/99, che la funzione delegata abbia esclusiva rilevanza locale e che l'esercizio della stessa non rechi pregiudizio alla responsabilità generale assegnata all'Autorità dalla legge 249/97.

Figurano in apposita tabella, in chiusura, le materie riguardo alle quali - essendo prevista l'attribuzione di una mera funzione consultiva - non si dà luogo al conferimento di una delega in senso proprio.

Funzioni di Gestione	Delegabilità	Osservazioni
Tenuta del registro degli operatori di comunicazione	Delega da conferire a seguito delle risultanze dello studio di fattibilità della gestione periferica	La gestione del Roc ha costi significativi e presuppone inoltre un grado elevato di operatività ed idonei standard professionali. Necessario studio di fattibilità.
Monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive	Delega da conferire successivamente alla analisi dello studio di fattibilità.	La gestione del monitoraggio oltre ad avere costi molto elevati, presuppone un alto livello di operatività, format condivisi di valutazione e verifica, nonché adeguati standard professionali. Un proposta concernente i costi ed i servizi correlati al monitoraggio radiotelevisivo locale è presentata al Tavolo tecnico dal Coordinamento Co.re.com.

Funzioni di vigilanza e controllo	Delegabilità	Osservazioni
Esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche	Non c'è delega	Si tratta di materia ormai estranea all'Autorità (cfr. art. 6 D.L. 217/2001)
Rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni.	Delega immediata con specifico riguardo alla tutela del diritto di accesso alle infrastrutture locali di Tlc.	La delega immediata riguarda l'esercizio delle funzioni di vigilanza sia in relazione a denunce di terzi sia con riferimento a richieste specifiche di intervento ispettivo sul territorio da parte dell'Autorità.
Rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana.	Non c'è delega.	Si tratta di materia sostanzialmente estranea alla competenza dell'Autorità.
Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di concessione o autorizzazione.	Delega immediata, per il settore delle Tlc limitatamente agli operatori destinatari di licenza o autorizzazione in ambito strettamente locale.	La delega immediata riguarda l'esercizio di funzioni di vigilanza in relazione a denunce e segnalazioni di terzi.

Verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali.	Attribuzioni già esercitate.	La legge 28/00 attribuisce ai Co.re.com. funzioni di vigilanza e controllo già concretamente esercitate.
Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa.	Delega immediata, sia nel settore editoriale che nel settore radiotelevisivo.	La delega immediata riguarda l'esercizio delle funzioni di vigilanza e la fase di avvio dei procedimenti sanzionatori (adozione e notifica dell'atto di contestazione, acquisizione delle giustificazioni ed eventuale audizione delle parti) in relazione a segnalazioni o denunce di terzi e sempre che non esistano implicazioni di natura interpretativa che richiedano la previa individuazione di indirizzi omogenei e coerenti da parte dell'Autorità. Con specifico riguardo all'avvio del procedimento sanzionatorio, oltre che su denuncia, esso potrà intervenire anche d'ufficio una volta attivate presso i Comitati le funzioni di monitoraggio dell'emesso radiotelevisivo, salvo la menzionata remissione all'Autorità per la valutazione di indirizzi e la valutazione discrezionale di fattispecie.
Rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive.	Disposizione superata.	Cfr. art. 7 Direttiva 36/97/CE.
Rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori.	Delega immediata.	La delega immediata riguarda l'esercizio delle funzioni di vigilanza in relazione a segnalazioni e denunce di terzi e sempre che non sussistano implicazioni di natura interpretativa che richiedono la previa individuazione di indirizzi omogenei e coerenti da parte dell'Autorità (Cfr. in particolare art. 15, c. 10, L. 223/90).
Rispetto della tutela delle minoranze linguistiche.	Materia allo stato non delegabile.	Non c'è, allo stato, una attività di vigilanza esercitabile in quanto la funzione non è precedentemente delegata, né è previsto uno specifico presidio sanzionatorio (Cfr. in particolare L. 482/99)
Rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica.	Delega immediata.	La delega include l'esercizio delle funzioni istruttorie e di intervento previste dai commi 3 e 4 della L. 223/90. Funzione limitata al solo settore radiotelevisivo locale (in materia di editoria il diritto di rettifica trova diretta tutela in sede giurisdizionale).
Rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.	Delega immediata.	La delega immediata riguarda l'esercizio delle funzioni di vigilanza in relazione ad eventuali segnalazioni e denunce di terzi. Può essere immediatamente delegata anche una funzione di vigilanza sistematica, laddove sussistano idonee condizioni di operatività.
Rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti.	Delega limitata con riferimento ai contenuti, e subordinata, quanto ai tempi, al conferimento delle funzioni di gestione del Roc.	L'esame della posizione dominante anche nei mercati locali della comunicazione è funzione di vigilanza per definizione "nazionale". E' delegabile la sola vigilanza sull'applicazione del dispositivo antitrust in ambito regionale nel mercato dell'editoria quotidiana (art. 3, L. 67/87).

Funzioni istruttorie	Delegabilità	Osservazioni
Controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni.	Materia allo stato non delegabile.	Si può avviare un avvilimento con le strutture dei Comitati regionali nell'ambito delle attività ispettive attualmente esercitate dai funzionari dell'Autorità.
Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni ed utenti privati.	Delega immediata.	La delega immediata riguarda l'esercizio della funzione istruttoria limitatamente alla prima fase della controversia (tentativo obbligatorio di conciliazione). Tale tentativo è peraltro esperibile anche in altre sedi (Associazioni dei consumatori, Camere di Commercio).

Tabella riassuntiva delle funzioni consultive - quadro di riferimento orientativo -	
Funzioni consultive	Osservazioni
Adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione.	Funzione consultiva esercitabile su eventuali delibere di modifica del regolamento, solo successivamente all'avvio dell'esercizio da parte dei Co.re.com. delle funzioni delegata in materia di gestione del Roc.
Definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni.	Non c'è funzione consultiva propriamente detta (le tariffe di interconnessione e di accesso sono per definizione nazionali). Sulla materia dell'interconnessione e dell'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni va piuttosto riconosciuta ai Co.re.com. la facoltà di esercitare un potere di segnalazione su aspetti di rilevanza locale.
Emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'emanazione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto di attività.	Non c'è funzione consultiva propriamente detta (gli standard di qualità dei servizi, e la stessa Carta di servizio, sono di norma identici su tutto il territorio nazionale). Anche in questo caso si tratta piuttosto di un potere di segnalazione all'Autorità in ordine al rispetto degli standard di qualità dei servizi.
Adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi.	Attività consultiva esercitabile per il tramite del Coordinamento nazionale.
Predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo.	Si tratta di una competenza per la quale è l'Autorità stessa ad essere a sua volta destinataria di una funzione consultiva. In tal senso, il ruolo consultivo dei Co.re.com. va inteso in termini di affiancamento di quello esercitato dall'Autorità, che "sente" i Co.re.com., prima di esprimere il proprio avviso.

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.

Con riguardo alla definizione del Piano dei siti i Co.re.com. potranno essere coinvolti nella procedure di consultazione secondo procedure di decentramento in ambito locale di funzione ed attribuzione dell'Autorità.

3.3. Sottogruppo "risorse"

Il Sottogruppo risorse, coordinato dal Commissario, avv. Alessandro Luciano, si è riunito sei volte, di cui una volta congiuntamente con il Sottogruppo deleghe. Dopo avere avviato un'attività ricognitiva sull'attuale realtà dei Co.re.com. quali organismi regionali, dal punto di vista strutturale, funzionale e dei costi sostenuti, riconoscendo la difficoltà di raccogliere dati esaustivi e comparabili, ha concentrato la propria attenzione sui principi da condividere per il reperimento e il trasferimento delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe ed ha poi provveduto a formulare un'ipotesi di quantificazione e di ripartizione delle risorse necessarie per finanziare le attività generate dal conferimento delle materie convenzionalmente dette "immediatamente delegabili".

3.3.1. Documento condiviso sui principi

Si riporta di seguito il "documento condiviso", in sei punti, relativo ai principi generali sul reperimento e il trasferimento delle risorse per l'esercizio delle deleghe conferite dall'Autorità ai Co.re.com.:

1. Nell'ambito del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002 - 2004 si è preso atto che ad oggi l'Autorità, tenuto conto delle contribuzioni complessive previste nelle leggi istitutive, non dispone di alcuna risorsa da poter trasferire ai Co.re.com. in relazione a quelle che saranno le funzioni da delegare (decentramento);
2. le risorse da destinare ai Co.re.com. per l'esercizio delle deleghe ai sensi dell'intesa con la conferenza Stato - Regioni (del. 52/99 e del. 53/99) devono pertanto considerarsi aggiuntive rispetto al bilancio attuale dell'Autorità e vanno appropriatamente reperite in un quadro di

programmazione annuale e pluriennale di corrispondenza con gli elaborati finanziari dell'Autorità e di sincronia con quelli dei bilanci programmatici statali;

3. le deleghe da conferire ai Co.re.com. (ad eccezione della "par-condicio") si sostanziano di attività, finora non svolte in modo sistematico dall'Autorità, da implementare nel tempo sul territorio secondo le disponibilità finanziarie;
4. le risorse finanziarie (a fronte di costi che di norma non comprenderanno oneri per impianti infrastrutturali) necessarie alla gestione ordinaria delle deleghe, dovranno essere quantificate e saranno trasferite dall'Autorità ai Co.re.com., preferibilmente a consuntivo, secondo modalità da definire nelle singole convenzioni;
5. L'assunzione da parte dell'Autorità di una quota parte delle spese generali dei Co.re.com., quale possibile modalità di finanziamento, presuppone una ricognizione della contabilità dei Comitati;
6. l'esame articolato della struttura dei Comitati è propedeutica alla individuazione di uno "standard" sul quale commisurare le risorse di cui al precedente punto 5.

3.3.2. Quantificazione delle risorse

Dopo un'approfondita discussione sono state condivise alcune linee-guida, riassunte nei punti seguenti:

- quantificazione delle risorse necessarie all'attivazione delle funzioni consultive e delle deleghe di vigilanza-controllo ed istruttorie immediatamente conferibili (secondo lo schema elaborato nel documento riassuntivo del Sottogruppo "materie delegabili");
- l'Autorità finanzia le attività generate dall'esercizio delle deleghe (non tanto, quindi, gli organici o le strutture dei Comitati in quanto tali), fermo restando che ciò presuppone che i Co.re.com siano dotati di una struttura minima con la presenza, ovvero la disponibilità, di talune specifiche professionalità (giuridiche e amministrative, tecniche e informatiche);
- individuazione di alcuni parametri per la ripartizione delle risorse tra le regioni;
- a proposito delle deleghe di gestione (monitoraggio e Roc), anche se la loro attivazione non potrà essere immediata, si procederà tempestivamente alla quantificazione degli oneri, secondo tempi e modalità da stabilire convenzionalmente, ma comunque formulando un'ipotesi di costi in tempo utile al fine della presentazione al Governo della stima delle risorse complessivamente necessarie all'attivazione dell'intero pacchetto delle deleghe (nella raccolta dei documenti del Tavolo tecnico viene acquisito come contributo alla quantificazione del monitoraggio il documento Co.re.com. "Elementi per un progetto di monitoraggio delle emittenti televisive (e radiofoniche) locali").

Il sottogruppo deleghe, seguendo la delibera 53/99, ha dapprima analizzato le materie delegabili secondo le diverse funzioni ed ha successivamente elaborato un riepilogo, elencato nei paragrafi precedenti, che è stato assunto come base della discussione.

Dal punto di vista della quantificazione delle risorse, si è convenuto di ri-classificare le materie delegate per categorie di attività:

- a. consultiva + richieste specifiche ed ispezioni ad hoc (*il Comitato si attiva su richiesta dell'Autorità*)
- b. vigilanza, controllo e istruttorie (*il Comitato si attiva su segnalazione di terzi*)
- c. gestione (*il Comitato struttura un'attività stabile con andamento prestabilito*)

E' stato comunque acquisito il principio che l'Autorità finanzia delle attività, non dunque delle strutture, fermo restando che una modalità di finanziamento delle attività può prevedere che l'Autorità si faccia carico di parte delle spese generali dei Comitati, anche nella forma di una quota fissa uguale per tutti (come peraltro previsto al punto 5 del Documento condiviso del Sottogruppo Risorse). Per il conferimento delle deleghe l'Autorità dovrà preoccuparsi che il comitato in questione disponga di una struttura minima che corrisponda a certe caratteristiche qualitative che assicurino il dispiegarsi dell'attività di esercizio delle deleghe, lasciando alle decisioni in sede locale le scelte sulle modalità di acquisizione di eventuale personale necessario aggiuntivo.

a) schede delega-per-delega

Al fine della quantificazione si è convenuto di procedere con un'analisi delega-per-delega che contenesse le seguenti specificazioni:

materia delegata e funzioni	procedimento richiesto e attività dei co.re.com.	supporti e specifiche professionalità necessarie	attività presunta
-----------------------------	--	--	-------------------

Qui di seguito sono riportate le schede corrispondenti allo schema sopraindicato per le sette materie oggetto di delega ad attivazione immediata:

J. Materia oggetto di delega:

Rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni

Funzioni

Tutela del diritto di accesso alle infrastrutture locali di TLC concernente funzioni di vigilanza per la tutela del diritto e funzioni di intervento in relazione a denunce di terzi. Interventi ispettivi sul territorio richiesti dalla Autorità in relazione a controversie.

Procedimento e attività conseguenti dei Co.Re.Com.:

- studio e formazione sulla legislazione in materia
- valutazione giuridico-amministrativa delle denunce
- eventuali interventi ispettivi sul territorio richiesti dall'Autorità o d'ufficio necessari per l'istruttoria
- istruttorie amministrative
- deliberazione del Co.re.com.
- trasmissione atti all'Autorità

Supporto generale:

- struttura ordinaria del Co.re.com.

Professionalità specifiche necessarie:

- esperto in materia di diritto delle telecomunicazioni (livello funzionale utilizzabile anche per altre deleghe)
- esperto tecnico in materia di telecomunicazioni (livello funzionale utilizzabile anche per altre deleghe)
- istruttore amministrativo (ex concetto utilizzabile anche per altre deleghe)

Previsione di attività:

- normale intensità e complessa gestione

2. Materia oggetto di delega:

Conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti forniti da operatori destinatari di concessione o autorizzazione

Funzioni:

vigilanza nel settore TLC limitatamente agli operatori destinatari di concessione
funzioni istruttorie in relazione a denunce di terzi e d'ufficio

Procedimento e attività conseguenti dei Co.Re.Com.:

- Studio e formazione sulla legislazione in materia
- valutazione giuridico-amministrativa delle denunce
- istruttorie amministrative
- deliberazione del Co.re.com.
- trasmissione atti all'Autorità.

Supporto generale:

-struttura ordinaria del Co.re.com.

Professionalità specifiche necessarie:

- esperto giuridico-amministrativo (livello funzionariale utilizzabile anche per altre deleghe)
- monitoratore per attività minima (utilizzabile anche per altre deleghe)
- tecnico per registrazioni (utilizzabile anche per altre deleghe)

Previsione di attività:

- normale intensità e semplice gestione

3. Materia oggetto di delega:

Modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, incluso la pubblicità in qualunque forma diffusa.

Funzioni:

vigilanza sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti;
istruttoria del provvedimento sanzionatorio in relazione a segnalazioni o denunce e d'ufficio, se attivato, in tutto o in parte, il monitoraggio.

Procedimento e attività conseguenti dei Co.re.com.:

- studio e aggiornamento sulla legislazione in materia
- valutazione giuridico-amministrativa delle denunce
- istruttorie amministrative
- deliberazione del Co.re.com.
- trasmissione atti all'Autorità

Supporto generale:

-struttura ordinaria del Co.re.com.

Professionalità specifiche necessarie:

- esperto giuridico-amministrativo (livello funzionale utilizzabile anche per altre deleghe)
- istruttore amministrativo (ex concetto utilizzabile anche per altre deleghe)
- monitoratore per attività minima (utilizzabile anche per altre deleghe)
- tecnico per registrazioni (utilizzabile anche per altre deleghe)

Previsione di attività:

forte intensità e semplice gestione

4. Materia oggetto di delega:

Rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori.

Funzioni:

- vigilanza
- istruttorie in relazione a segnalazioni o procedimenti d'ufficio

Procedimento e attività conseguenti dei Co.re.com.:

- studio e formazione sulla legislazione nazionale ed europea in materia
- rapporti con istituzioni e associazioni interessate alla materia
- valutazione giuridico-amministrativa delle denunce
- istruttorie amministrative
- deliberazione del Co.re.com
- trasmissione atti all'Autorità

Supporto generale:

-struttura ordinaria del Co.re.com.

Professionalità specifiche necessarie:

- esperto giuridico-amministrativo (livello funzionale utilizzabile anche per altre deleghe)
- istruttore amministrativo (ex concetto utilizzabile anche per altre deleghe)
- monitoratore per attività minima (utilizzabile anche per altre deleghe)
- tecnico per registrazioni (utilizzabile anche per altre deleghe)

Previsione di attività:

- normale intensità e semplice gestione.

5. Materia oggetto di delega:

Rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica

Funzioni:

- istruttorie e decisionali su ricorsi riguardanti il settore radiotelevisivo

Procedimento e attività conseguenti dei Co.re.com.:

- studio e formazione sulla legislazione in materia
- valutazione giuridico-amministrativa delle denunce
- istruttorie amministrative: contestazione, audizione delle parti, deliberazione provvedimenti del CORECOM, notifica, segnalazione all'Autorità.
- verifica attuazione provvedimenti

Supporto generale:

- struttura ordinaria del Co.re.com.

Professionalità specifiche necessarie:

- esperto giuridico-amministrativo (livello funzionariale utilizzabile anche per altre deleghe)
- istruttore amministrativo (ex concetto utilizzabile anche per altre deleghe)
- monitoratore per verifica attuazione provvedimenti (utilizzabile anche per altre deleghe)
- tecnico per registrazioni (utilizzabile anche per altre deleghe)

Previsione di attività:

- normale intensità e complessa gestione

6. Materia oggetto di delega:

Rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa (radiotelevisivi ed editoriali).

Funzioni:

- vigilanza (inizialmente a campione)
- istruttorie in base a segnalazioni

Procedimento e attività conseguenti dei Co.re.com.:

- Studio e formazione sulla legislazione in materia
- valutazione giuridico-amministrativa delle denunce
- istruttorie amministrative
- decisione del Co.re.com.
- trasmissione atti all'Autorità

Supporto generale:

- struttura ordinaria del Co.re.com.

Professionalità specifiche necessarie:

- esperto giuridico-amministrativo (livello funzionale utilizzabile anche per altre deleghe)
- istruttore amministrativo (ex concetto utilizzabile anche per altre deleghe)
- monitoratore per verifica attuazione provvedimenti (utilizzabile anche per altre deleghe)

Previsione di attività:

- normale intensità e semplice gestione

7. Materia oggetto di delega:

Controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazione e utenti privati.*

Funzioni:

- istruttorie
- attività di conciliazione

Procedimento e attività conseguenti dei Co.re.com.:

- Studio e formazione sulla legislazione in materia
- organizzazione di un servizio di informazione sull'attività di conciliazione
- valutazione giuridico-amministrativa delle richieste di conciliazione
- istruttorie amministrative
- decisione del Co.re.com.
- trasmissione atti all'Autorità

Supporto generale:

- struttura ordinaria del Co.re.com.

Professionalità specifiche necessarie:

- esperto in materia di diritto delle telecomunicazioni (livello funzionale utilizzabile anche per altre deleghe)
- esperto tecnico in materia di telecomunicazioni (livello funzionale utilizzabile anche per altre deleghe)
- istruttore amministrativo (ex concetto utilizzabile anche per altre deleghe)
- addetto al servizio di informazione sull'attività specifica

Previsione di attività:

forte intensità e complessa gestione

* L'entità della attività relativa alla presente delega andrà verificata e valutata con periodicità ravvicinata. Le professionalità specifiche aggiuntive indicate potrebbero infatti essere acquisite con consulenze periodiche in presenza di un modesto numero di richieste di conciliazione; diversamente si dovrebbe addivenire ad acquisire collaborazioni coordinate e continuative più onerose.

b) quantificazione media per Co.re.com.

Alla luce dell'analisi precedente, si è ritenuto di formulare una previsione di massima delle risorse necessarie all'esercizio delle deleghe sopraindicate e, in generale, corrispondenti alle attività di tipo a. e di tipo b. Trattandosi in ogni caso di attività sulle quali non vi sono precedenti ai quali riferirsi e che quindi la quantificazione non può che essere oggetto di una stima presuntiva relativa all'attività generata dal conferimento delle deleghe, il Sottogruppo ha ritenuto di potere condividere un'ipotesi globale prospettata dal Coordinamento.

In premessa, si è considerato che il pacchetto di deleghe esaminato, per procedure e tipologia di attività, è analogo, pur nella varietà dei contenuti, alla materia della "par condicio", che impegna tutte le tipologie di professionalità di base presenti nei Comitati, pur con diversa intensità. A tale proposito si è convenuto che le deleghe potranno essere conferite ad ogni Comitato che disponga di una "struttura minima", che presenti al proprio interno la disponibilità di qualificate professionalità nelle tre aree seguenti: i. giuridico amministrativa; ii. tecnico-tecnologico sul versante telecomunicazioni; iii. analisi della comunicazione. L'intervento finanziario dell'Autorità dovrà servire a consentire la qualificazione e l'integrazione della "struttura minima" dei Comitati, ai fini di adattarla alle necessità che sorgeranno con l'esercizio delle deleghe.

Si è quindi ritenuto concordemente che, considerando il mix di intensità e complessità delle attività generate dalle varie deleghe, la stima dei costi aggiuntivi per ogni Comitato per l'esercizio delle deleghe potesse essere valutata mediamente in 275 milioni di lire all'anno. Si è altresì ritenuto che tale stima non potesse che essere determinata convenzionalmente, in base a un principio di ragionevolezza e proporzionalità, fatta salva tuttavia la riserva di revisione e di verifica.

Ciò premesso, si è giunti a quantificare in 4.680.000.000 di lire per anno le risorse necessarie all'attivazione delle deleghe che generano attività di tipo a. e b. per 17 Comitati Regionali per le Comunicazioni già costituiti o in via di costituzione.

Si ricorda che i Co.re.com sono costituiti e attivi nelle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto. Le regioni che hanno approvato la legge istitutiva dei Comitati sono inoltre: Abruzzo, Campania, Lazio, Sicilia, Provincia di Bolzano.

Il sottogruppo ha condiviso l'ipotesi di quantificazione con l'osservazione che l'utilizzo delle risorse per l'esercizio delle deleghe andrà verificato in corso d'opera con procedure condivise. Si è altresì convenuto che, fermo restando il principio del pagamento a consuntivo, i Comitati potranno ricevere dall'Autorità un anticipo a cui seguirà il conguaglio a consuntivo.

Da tutti è stato sottolineato ripetutamente la natura presuntiva dell'ipotesi di quantificazione e tuttavia si è altresì sottolineato che occorre giungere a formulare un'ipotesi di partenza, presumibilmente sostenibile, che non potrà che avere un profilo sperimentale.

c) Ripartizione per regione

A doverosa documentazione del percorso seguito si ritiene utile rammentare che da parte dei Comitati era stata inizialmente avanzata un'ipotesi di suddivisione della somma globale sopraindicata in tre distinte fasce regionali: A. regioni grandi; B. regioni medie; C. regioni piccole e province autonome. Questa ipotesi, non meglio dettagliata, avrebbe previsto:

Fascia A:	7 regioni	x	340 milioni a Regione	=	2.380 milioni lire
Fascia B:	7 regioni	x	260 milioni a Regione	=	1.820 milioni lire
Fascia C:	3 regioni	x	160 milioni a Regione	=	480 milioni lire

Totale	17 regioni				4.680 milioni lire

A partire da questa base, si è sviluppata una discussione piuttosto approfondita che ha portato a ipotizzare una ripartizione che tenesse conto di parametri più congrui al diverso peso delle diverse regioni. Si è quindi convenuto di impostare un modello di ripartizione che tenesse conto dei tre seguenti parametri: i. popolazione; ii. superficie; iii. numero di emittenti televisive e radiofoniche. Per non danneggiare le realtà più piccole si è altresì convenuto di prevedere una quota fissa minima comune a tutte le regioni.

Il modello di ripartizione, allegato nella prima parte della presente relazione in coda allo schema di accordo-quadro, è stato elaborato dalla Regione Umbria in collaborazione con i Co.re.com con l'intenzione di trovare un punto di equilibrio soddisfacente tra le esigenze delle Regioni più grandi, per la quali deve essere prevista una quota di risorse proporzionalmente adeguata, e le esigenze delle Regioni più piccole, per le quali occorre individuare uno zoccolo di base che eviti penalizzazioni.

I parametri percentuali individuati dai proponenti della Tabella sopra indicata sono i seguenti:

- quota fissa: 35%
- popolazione 25%
- superficie 20%
- emittenti 20%

La tabella con l'ipotesi di ripartizione è in coda allo schema di "accordo-quadro" nella prima parte del documento.

Nel constatare che l'onere per l'attivazione delle funzioni consultive e ispettive nonché per le deleghe di tipo istruttorio appare assai ragionevole rispetto a ipotesi assai più onerose sommariamente avanzate in apertura dei lavori del Tavolo tecnico (anche considerando gli oneri non ancora quantificati comprendenti monitoraggio e Roc), il Sottogruppo ha formulato l'auspicio che le convenzioni di conferimento delle deleghe - con attivazione immediata di tutte le deleghe non di gestione - possa avvenire al più presto e, possibilmente, già entro l'ultimo trimestre del 2002. In quel caso l'onere per l'anno in corso sarebbe presuntivamente di 1.170.000.000 di lire.

3.4. Sottogruppo "procedure"

Il Sottogruppo "procedure", coordinato dal Commissario, prof. Silvio Traversa, si è riunito tre volte ed ha dapprima proceduto a definire le linee portanti di uno schema di "accordo quadro" con annesso relativo articolato inteso come modello di riferimento delle convenzioni.

I principi dell'accordo-quadro sono stati così individuati:

- la durata
- la possibilità della costituzione di commissioni paritetiche per la risoluzione delle problematiche che potrebbero emergere nell'applicazione delle stesse
- le modalità di intervento in caso di inadempienza dei Co.re.com.
- i tempi e le modalità della verifica e dell'aggiornamento delle convenzioni
- le norme transitorie relative all'applicazione delle convenzioni alle attività in itinere.

Si è quindi considerato che le convenzioni possano variare in ragione delle peculiarità di ciascuna regione, anche in base al contenuto di ciascuna legge regionale istitutiva dei Co.re.com.. Per la definizione degli aspetti procedurali si è rinviato agli artt. 2 e 3 del Regolamento allegato alla delibera 53/99. A tale proposito, nella prima fase, si è soprasseduto dall'elencazione delle singole materie delegabili. Si è, invece, proceduto ad un esame dettagliato dello schema generale di "accordo-quadro" e relativo articolato.

In una seconda fase, il Sottogruppo ha acquisito i materiali prodotti dai sottogruppi "deleghe" e "risorse" al fine di integrare il primo schema di articolato con due specifici articoli dedicati a: i. "il quadro finanziario della convenzione"; ii. "criteri, tempi e modi per il conferimento delle deleghe di cui alle singole convenzioni".

L' "accordo-quadro", nella sua versione completa, è riportato nella prima parte della presenta relazione.



Comitato
Regionale per le
Comunicazioni
Valle d'Aosta

PROGRAMMA ATTIVITA' *PER L'ANNO 2003*

Aosta, 11 ottobre 2002

I. Attività inerenti le funzioni proprie (art. 12 l.r. n. 26/2001)

a) Monitoraggio sull'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici.

Il Comitato, quale organo di consulenza della Regione, intende avviare il monitoraggio di questi fondi al fine di predisporre dei rapporti periodici agli Organi regionali competenti per le implicazioni culturali ed economiche che la pubblicità istituzionale ha sull'emittenza radiotelevisiva locale.

b) Monitoraggio e analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale. - Informatica.

Il Comitato ha avviato le procedure per l'acquisto di una prima parte dell'attrezzatura tecnica necessaria.

E' in corso un'analisi dell'attività di monitoraggio già a regime in alcuni Co.Re.Com..

Sulla base delle risultanze di tale studio verrà operata una scelta definitiva per l'integrazione del sistema informatico, ancora da completare, con quello audiovisivo.

La verifica verrà completata, in tempo utile, al fine di procedere al monitoraggio sia per quanto riguarda l'attività ordinaria, sia quella concernente gli appuntamenti elettorali sulla base di quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali.

La complessità e la vastità di una simile operazione comporterà l'utilizzo, oltre che delle risorse umane esistenti, di personale esterno qualificato da reperire, anche tramite specifiche convenzioni, presso le strutture universitarie della Valle d'Aosta e non, o di altri soggetti operanti nel settore della comunicazione.

Resta inteso che l'attuazione di questo programma complesso e corposo presuppone uno stanziamento di bilancio adeguato alle attribuzioni di funzioni che la legge impone.

c) Registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni.

L'attivazione di questo nuovo servizio, prevista tra le funzioni proprie gestionali del Comitato, implica non solo l'istruttoria delle domande e il periodico aggiornamento dell'Elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, ma anche la consulenza per la predisposizione di tutta la documentazione occorrente.

L'avvio delle relative procedure risponde anche all'esigenza di una rilevazione dell'assetto delle imprese operanti sul nostro territorio e sul relativo contesto socio economico al fine di relazionare agli Organi regionali competenti come previsto dal punto 10), comma 1 dell'articolo 12 della legge istitutiva.

d) Gestione dell'accesso radiofonico e televisivo regionale.

Al Comitato competono, per il livello regionale, l'istruttoria, l'esame e le deliberazioni di ammissione o esclusione dai programmi dell'accesso radiofonico e televisivo diffusi dalla sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo in base alla legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni. Entro la fine di ciascun trimestre viene deliberato il *palinsesto* relativo al trimestre successivo.

e) Sondaggi e rilevazione ascolti.

Si tratta di promuovere lo strumento del sondaggio finalizzato alla misurazione utile alla concessione delle previdenze e di quant'altro è pertinente all'incentivazione delle attività produttive del settore.

L'iniziativa tende, attraverso la rilevazione, a concretizzare la realizzazione di un Auditel regionale che consenta la disponibilità di dati, sinora mai acquisiti in Valle d'Aosta, utili anche alla verifica della situazione del comparto ed alla pianificazione delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale della Regione e di altri Enti pubblici.

Tale attività risulta essere una sommatoria delle funzioni, basate sulla ricerca e l'analisi del contesto socio economico in materia di comunicazione che sono ricorrenti nell'art. 12 della legge istitutiva.

III. Attività di vigilanza e controllo

a) Verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali.

Tale funzione implica l'utilizzo del monitoraggio televisivo e radiofonico sia sulla base dei programmi e relativi orari di propaganda elettorale redatti da ciascuna emittente e comunicati al Comitato, sia "a campionatura" sulle ore complessive di trasmissione al fine di un puntuale controllo del rispetto della normativa.

Nell'eventualità di un riscontro diretto o tramite denuncia di terzi circa la violazione della *par condicio*, il Comitato predispone l'istruttoria preliminare alla trasmissione degli atti all'Autorità di Garanzia nelle Comunicazioni.

Per le modalità di realizzazione si rimanda a quanto indicato alla lettera b) del capitolo I.

IV. Convegni e manifestazioni culturali

a) Convegno sul tema: "Campi elettromagnetici: Fisica, Tecnologia e Medicina"

Obiettivo del Convegno

L'obiettivo del Convegno è quello di presentare in maniera il più possibile semplice e chiara, ma anche rigorosamente scientifica, le problematiche dell'inquinamento elettromagnetico. Quindi, il Convegno presenterà solo dati scientifici e tecnici. Il nome dei relatori, tutti scienziati e tecnici di fama nazionale ed internazionale dovrebbero essere la migliore garanzia per evitare ogni controversia che nulla ha a che vedere con le leggi della scienza.

E necessario, su questi temi, acquisire un livello di informazione tecnica e scientifica non superficiale e quindi impegnativo, per poter partecipare ad un processo decisionale vero. E' questa una situazione nuova, dovuto allo sviluppo vertiginoso delle conoscenze scientifiche ed al loro uso nelle tecnologie.

In conclusione questo Convegno va visto come un servizio ad alto livello proposto, in primo luogo, alla Comunità Valdostana.

b) Concorso a premi per la realizzazione di un video sul tema: "La Comunità montana: un modo di vivere insieme la montagna".

Con riferimento alle iniziative volte a stimolare la conoscenza e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione televisivi e multimediali, il Comitato intende promuovere un concorso che coinvolga gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori della Valle d'Aosta.

Tale iniziativa vuol conseguire l'obiettivo di coniugare un mezzo di comunicazione audiovisiva con l'interesse per i contesti sociale, storico e ambientale vissuti nelle Comunità montane della nostra Regione.

A tale proposito verrà richiesta la collaborazione del Consiglio Valle, dell'Assessorato all'Istruzione e Cultura, delle Comunità montane, della sede R.A.I. Regionale, delle Istituzioni scolastiche e altri organismi.

Ai primi tre video classificati saranno assegnati, nel corso di un'apposita manifestazione, i seguenti premi:

- primo premio: € 1000;
- secondo premio: € 750;
- terzo premio: € 500.

Previo accordo con la Direzione della sede R.A.I. di Aosta, i suddetti video potranno essere trasmessi negli orari compatibili con lo spirito del concorso.

V. Nota introduttiva all'indicazione del fabbisogno finanziario

Si pone alla cortese attenzione di codesta Presidenza un problema di non secondaria importanza determinato dall'interpretazione dell'art.16 della L.R. 26/2001, istitutiva del nostro Corecom.

Tale articolo, nella sua formulazione letterale, individua all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato che viene posta alle dipendenze funzionali del Comitato stesso, operando in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale.

Questa formulazione evidenzia come il personale in questione mantenga, sia sotto il profilo giuridico che economico, lo status di dipendente regionale, a tutti gli effetti, per cui l'assegnazione al CoReCom si concretizza di fatto e di diritto nell'istituto di un semplice distacco presso altro organismo. A conferma di una simile interpretazione contribuisce l'ulteriore specificazione che "la struttura può essere integrata dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali".

Quanto sopra, per evidenziare come sia stato discutibile e opinabile accollare al bilancio del CoReCom per l'anno 2002 – bilancio che per altro resta fissato in € 420.000 a decorrere dal 2002 e quindi non suscettibile al momento di ulteriori aumenti per gli anni a venire, secondo quanto stabilito dall'art. 22 della citata legge regionale – tutti gli oneri derivanti dalle spese del personale assegnato al CoReCom.

Infatti, trattandosi di personale dipendente dalla Regione, non si giustifica il fatto di far gravare una spesa così consistente sul bilancio del Comitato, al punto di vedersi ridurre di circa il 40% le spese che chiameremo "per investimenti", per effetto di uno spropositato aumento di quelle che definiremo invece "correnti".

Ragionando per assurdo, si può prospettare una situazione paradossale secondo cui, qualora per disposizioni contrattuali o per aumento di personale assegnato al CoReCom, per esigenze straordinarie, la quasi totalità delle disponibilità finanziarie, rapportabili sempre alla cifra di € 420.000, potrebbe essere destinata esclusivamente per far fronte al pagamento di stipendi e oneri riflessi dovuti agli impiegati o funzionari del Comitato.

Per questo motivo, riprendendo quanto previsto dal già citato art.16, parrebbe opportuno considerare che le spese per il personale venissero addebitate esclusivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio, lasciando, comunque, tale somma a disposizione del CoReCom per poter svolgere quelle "funzioni proprie" che il Consiglio regionale ha ritenuto di dovergli attribuire.

E' evidente che, in caso contrario e anche alla luce di ulteriori funzioni attribuite al Comitato dalla nuova legge elettorale regionale, non è fuori luogo ipotizzare una pressochè totale paralisi dell'attività.

Un'ultima puntualizzazione, non formale ma sostanziale, concerne un particolare del bilancio di gestione del CoReCom per l'anno 2002, redatto dagli uffici della Presidenza del Consiglio regionale, bilancio che non riporta le spese del personale all'interno del capitolo 00188 (Spese per il funzionamento per il Comitato nelle Comunicazioni).

Dette spese sono al contrario riportate nell'allegato alla lettera in data 30 gennaio 2002 – prot.n. 817, con la quale la Presidenza del Consiglio ha trasmesso a questo Comitato il bilancio di gestione che, dedotte le spese del personale, ammonta a € 270.000 e non a € 420.000, secondo le indicazioni del già citato art.22 della legge istitutiva.

D'altronde, il comma 2 dell'art. 14 sancisce che i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione della spesa di bilancio del Consiglio regionale, sono determinati in conformità al programma di attività del Comitato.

VI. Indicazione del fabbisogno finanziario

0161 - Indennità di funzione erogata ai membri Co.Re.Com	€ 167.000,00 *
0162 - IRAP su indennità di funzione membri Co.Re.Com.	€ 13.000,00 *
0163 - Canone di locazione degli immobili Co.Re.Com. e relativi oneri condominiali	€ 37.000,00 *
0164 - Consulenze prestate da Enti o privati a favore del Co.Re.Com.	€ 15.000,00
0165 - Spese di funzionamento degli uffici e manutenzione attrezzature	€ 25.000,00
0166 - Spese per acquisto mobili, attrezzature ed arredi	€ 15.000,00
Si propone la modifica dell'attuale titolo della richiesta 0167 in:	
0167 - Spese per l'informatizzazione ed i servizi di monitoraggio audiovisivo	€ 60.000,00
0171 - Partecipazione dei membri Co.Re.Com. a convegni, congressi ed altre manifestazioni	€ 20.000,00
Si propone l'istituzione di due nuove richieste:	
0.... - Convegni, manifestazioni culturali e comunicazione sociale	€ 18.000,00
0.... - Sondaggi e rilevazione ascolti comparto emittenti locali	€ 50.000,00
TOTALE	€ 420.000,00

* queste cifre sono quelle indicate nel bilancio di gestione 2002 e non tengono conto degli eventuali aggiornamenti.